BERTOLA

Corruzione di publici ufficiali

1901

Omaggio di [illegible]

EDUARDO BERTOLA

CORRUZIONE

DI

PUBBLICI UFFICIALI

ESTRATTO DALLA

Enciclopedia Giuridica Italiana

MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Disciplini, 15 - Gall. De Cristoforis, 54

1901

MILANO - *SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA* - MILANO

PUBBLICAZIONI VARIE

Andreotti A. — *Della contumacia in materia penale.* Un volume in-16 . . . . L. 1 —

— *Corpo di reato e confisca.* Un vol. in-16 . . » 1 —

— *Inamovibilità.* Un vol. in-16 . . . . » 1 —

— *Camera di consiglio in materia penale.* Un volume in-16 . . . . » 1 —

Astuni D. — *Del giudizio « Finium Regundorum »* Un volume in-16 . . . . » 1 —

Barsanti E. — *Il ricatto.* Studio giuridico. Un volume in-16 . . . . » 1 —

Baviera G. — *I feziali e il diritto feziale.* Un volume in-16 . . . . » 1 —

Belotti B. — *Le campane.* Studio di diritto ecclesiastico italiano. Un vol. in-16 . . . . . » 1 —

Benini R. — *Importazione ed esportazione.* Un vol. in-16 . . . . » 1 —

Besia T. — *Della delegazione imperfetta nel codice civile italiano.* Un volume in-16 . . . . . » 1 —

Bianchini C. — *Ricettazione.* Un volume in-16 » 1 —

Bo F. — *Del procedimento in camera di consiglio secondo il libro III del codice di procedura civile italiano.* Un vol. in-16 di pag. 608 . . » 6 —

Bruno G. — *L'actio de in rem verso.* Un vol. in-16 » 2 —

Campolongo F. — *Responsabile civilmente.* Un volume in-16 . . . . » 1 —

Carletti T. — *Autore.* Un volume in-16 . . . » 1 —

Castellari G. — *La Santa Sede.* Evoluzione storica del pontificato romano. Un vol. in-16 » 2 —

Cavaglieri G. — *Cassa comunale.* Un vol. in-16 » 1 —

Cavagnari C. — *L'Emancipazione.* Un volume in-16 . . . . » 2 —

Cervi G. — *Regole di diritto.* Un vol. in-16. . » 1 —

— *Revoca dei diritti reali.* Un volume in-16 . » 1 —

Giannini T. — *I contratti di associazione libraria.* Un volume in-16 . . . . » 1 —

Ciccaglione E. — *Del prestito a cambio marittimo.* Un volume in-16 . . . . » 2 —

Civoli C. — *Falso (materia penale).* Un vol. in-16 » 1 —

— *Reati contro la fede pubblica.* Un vol. in-16 » 3 —

EDUARDO BERTOLA

CORRUZIONE

DI

PUBBLICI UFFICIALI

ESTRATTO DALLA

Enciclopedia Giuridica Italiana

MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Disciplini, 15 - Gall. De Cristoforis, 54

1901

INDICE-SOMMARIO

BIBLIOGRAFIA.

Matthaei, *Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII* Digesto. — Anello, *Decisiones neapolitanae.* — Bocero, *Disputationes.* — Cavatius, *De remediis contra impedimenta justitiae.* — Angelo, *De delictis.* — Zuffio, *Institutiones criminales.* — Cala, *De magistratibus.* — Hertius, *Responsa.* — Bohemero, *Exercitationes.* — Ziegler, *Dissertationes.* — Ursaya, *Institutiones.* — God. Lud. Menkenio, *Dissertatio de crimine barattariae.* — Wesel, *De sanctitate judiciorum ab Imperatoribus romanis partim restituta partim labefacta.* — Zumptio, *De legibus repetundarum.* — Koch, *Institutiones.* — Thomasio, *De actione adversus judicem imperite judicantem.* — Klenz, *Fragmenta legis Serviliae repetundarum.* — Pfotenhauer, *De crimine repetundarum.* — Bodinus, *De barattaria.* — Lyncker, *Tractatus de barattaria.* — Hirschfeld, *De barattaria.* — Winckelmann, *De barattaria.* — Mencken, *De crimine barattarie seu repetundarum.* — Eugan, *Elementa juris criminalis.* — Renazzi, *Elementa juris criminalis.* — Menez, *I reati dei pubblici ufficiali* (nel *Manuale* dell'Holtzendorff). — Carnot, *Commentaire sur le code pénal.* — Muyart de Vouglans, *Les lois criminelles de France.* — Morin, *Dictionnaire du droit criminel.* — Bourguignon, *Jurisprudence des codes criminels.* — Bouckère et Tielemans, *Répertoire de l'administration.* — Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel.* — Dalloz, *Répertoire.* — Merlin, *Questions de droit.* — Haus, *Observations sur le projet de révision du code pénal.* — Chauveau et Hélie, *Teorica del codice penale.* — Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale.* — Ala, *Foro criminale.* — Carrara, *Programma.* — Pessina, *Elementi di diritto penale* e *Il nuovo codice penale italiano.* — Arabia, *Diritto penale.* — Crivellari, *Concetti fondamentali*

di diritto penale e *Il codice penale per il regno d'Italia.* — Impallomeni, *Il codice penale italiano.* — Majno, *Commento al codice penale italiano.* — Pincherli, *Il codice penale italiano.* — Carmignani, *Elementa juris criminalis.* — Berner, *Trattato di diritto penale.* — Napodano, *Il diritto penale romano.* — Seymour F. Harris, *Principii di diritto penale inglese.* — Camous e Luschi, *Il nuovo codice penale italiano.*

INTRODUZIONE E CONCETTO.

I magistrati sono l'incarnazione delle leggi e queste la base di ogni pubblica istituzione e d'ogni privato diritto.

E prima ancora che vere leggi sussistessero, nelle società rudimentali, vi furono al certo magistrati (capi tribù, anziani, capi famiglia, capitani) impostisi o preposti alla comunità per tutelarne l'ordine interno e difenderla dalle esterne molestie. Nell'un caso e nell'altro, magistrati sono tutti quelli che rivestono pubblica autorità, e quanto più l'organismo sociale si svolge, sempre più discende per infiniti rami e si fraziona la suprema podestà, riuscendosi, nell'applicazione del vigente nostro codice penale, a dover riconoscere il carattere di magistrati, o pubblici ufficiali che dir si voglia, nelle umili persone d'un custode di cimitero, d'un guardiano privato, ecc. (1).

Da ciò evidente appare l'importanza grandissima che si deve annettere alle persone dei magistrati, detti da Cicerone *legem loquentem* (2), e come le massime cure della società debbano essere rivolte

(1) Cassaz. 28 giugno e 22 aprile 1895, *Legge*, 1895, II, p. 272 e 124, ricorrenti Toraldo e Rolle. Anche presso i romani la voce *magistratus*, che dapprima indicava le autorità minori in confronto dei *magistri*, autorità maggiori, venne a significare chiunque fosse rivestito di autorità.

(2) *De legibus*, III, 1.

a far sì che essi siano interpreti fedeli delle leggi, della giustizia e d'ogni pubblico interesse. Tra queste cure si debbono annoverare appunto le leggi che colpiscono di pena i magistrati, violatori del l'ufficio loro; e tra le diverse disposizioni legislative hanno speciale gravità quelle di cui dobbiamo qui occuparci, perchè desse, unitamente a quelle che puniscono i reati di *peculato* e di *concussione*, prevedono mancanze dei pubblici ufficiali, mosse dal più abietto e dal più pericoloso degli stimoli, la venalità.

Consiste appunto la *corruzione*, che ci occupa, nell'accettazione, da parte del pubblico ufficiale, di una utilità a lui non dovuta e diretta ad influire, contro giustizia, sopra un atto del suo ufficio o ad esserne compenso.

CAPITOLO I.

PRECEDENTI STORICI.

SOMMARIO.

1. Si legge che Cambise fece scorticare vivo un giudice colpevole di corruzione e della pelle fece ricoprire il suo seggio di giudicante, e che Dario fè sospendere ad una croce altro giudice reo dello stesso delitto (1). Nè minore severità doveva esser usata in Grecia, se da questa venne importata a Roma, nella legge delle XII tavole, la sanzione: « Si judex aut arbiter jure datus, ob rem judicandam pecuniam acceperit, capite luito ».

Di nessun altro paese però dei tempi antichi ci è dato offrire un sistema completo di penalità riguardo alla corruzione; nè sarebbe prezzo dell'opera raccoglierne qui i frammenti. Solo di Roma abbiamo copiosissimi dati legislativi e giudiziarii, tanto più interessanti perchè, consolidati nel Digesto, hanno retto e reggono ancora coi loro perspicacissimi concetti il campo giuridico della materia.

Una legge esplicativa di quella suaccennata delle

(1) Chauveau et Hélie, *Teorica del codice penale*, traduzione dell'avv. L. Tarantini, Napoli, Domenico Capasso, 1853, vol. I, pag. 536.

XII tavole pare non esistesse fino a circa cento anni avanti Cicerone, leggendosi in esso (1): « de pecuniis repetundis a L. Pisone lata lex est, nulla antea cum fuisset ».

Il titolo della legge spiega già quanto cammino verso un mite trattamento abbia fatto la coscienza pubblica romana: non più la pena capitale, bensì una *ripetizione* del danaro ricevuto dal magistrato corrotto. Penalità però che fin da principio portò seco l'infamia e che successivamente potè venire aumentata, secondo i casi, fino al quadruplo e accompagnata dall'esilio, dalla confisca e in fine da altra pena arbitraria estensibile nei casi più gravi a quella del capo (2).

Una specialità della legge Junia (3) è la disposizione di potersi agire contro gli eredi, entro un anno dalla morte del responsabile, pel soddisfacimento della multa (4).

Il contenuto delle leggi romane dà il concetto giusto e costante del reato di corruzione del quale doveva rispondere: « qui in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel quo alio officio, munere, ministeriove publico quid acceperit, quo magis, aut quo minus officium faceret » (5). E il citato

(1) *De officiis*, c. 21, L. II.

(2) Antonii Matthaei, *Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII* Dig. *de criminibus*, Ticini, 1803, pag. 389 « capite puniuntur, qui ob hominem necandum pecuniam acceperunt ».

(3) Oltre la *calpurnia* data da Pisone, si riscontrano le leggi *repetundarum*: *Junia* del tribuno M. Junio, la *Acilia* volgarmente detta *Servilia* e finalmente la *Julia*, di G. Cesare, inserita nel Digesto, lib. XLVIII, tit. XI.

(4) È speciale anche la disposizione d'un senatoconsulto, pel quale i magistrati potevano essere responsabili, a sensi della legge *repet.*, pei delitti delle mogli.

(5) Matthaei, loc. cit., pag. 385.

autore, contro l'opinione di alcuni, mostra come la generalità delle espressioni faccia ritenere indubbiamente, che la legge si applicava a tutti i pubblici ufficiali, compresi quelli dei municipi (1).

Il reato era di quelli chiamati *publica, quod cuivis e populo exsequutio* (accusa) *eorum plerumque datur* (2): e il giudizio seguiva, in prima, da parte di un tribunale formato con giudici scelti, in numero di 450, tra i cavalieri. Silla invece ne attribuì la cognizione al senato: ma successivamente si tornò ai giudici scelti tra i cavalieri in parte, e in parte tra i senatori e i tribuni erari (3).

Nelle *Commentationes* del Zumptio si trova a pagine 52, 57 e 65 del primo e a pagina 38 del secondo volume il cenno di numerosissimi giudizi espletati a Roma, in base alle diverse leggi *repetundarum*; e può riuscire interessante ricercarne in quel diligente autore i particolari, come anche le notizie dell'accanimento e delle lungaggini riscontrate in questi affari giudiziari, che persuasero Gn. Pompeo a fissare un limite di tempo per l'udizione dei testi e per le arringhe (4).

2. Dai tempi romani fino al secolo nostro mille storie politiche offrono esempi di giudizi, talvolta strepitosi, contro magistrati corrotti; ma certo non è possibile in tanto volgere di anni ritrovare una legislazione che anche lontanamente assorga alla importanza della romana, specialmente nella materia che trattiamo.

Disposizioni sulla corruzione dei pubblici uffi-

(1) Ivi.

(2) § 1 Inst. *de publ. iud.*

(3) Car. Timoth. Zumptio, *De legibus judiciisque repetundarum in republica romana;* Berolini, *Commentationes duae*, 1845, *commentatio tertia*, 1847.

(4) Zumptio, op. cit., vol. I, pag. 68. All'accusa erano concesse due, alla difesa tre ore.

ciali, più comunemente detta *barataria* o *baratteria* (1), hanno le leggi longobarde, le carolingie, forse tutti gli statuti dei comuni italiani del medio evo, le costituzioni dei Normanni, di Federico II e degli altri sovrani di Napoli, la Carolina, ecc.; che appena possono essere qui vagamente accennate nelle loro fonti. Del resto a nessuna di queste leggi è estraneo lo spirito della legislazione romana, che ormai è dimostrato non aver mai perduto il suo alto imperò in Italia e fuori, non ostante l'avvicendarsi di tanto diversi e rozzi comandi e tanta scarsità di coltura, nei primi secoli del medio evo che corsero fino al risveglio degli studi nelle scuole, che ben si possono dire romane, di Bologna, Salerno, Pisa, Napoli, ecc. (2).

3. Col rimaneggiamento delle indicate leggi si arriva fino ai codici penali moderni, di che tutti gli Stati civili ormai sono forniti, e al nostro recentissimo del 30 giugno 1889, che della corruzione così tratta nei seguenti articoli:

Art. 171. Il pubblico ufficiale che per un atto del suo ufficio riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Art. 172. Il pubblico ufficiale che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto con-

(1) Voce che pare riferirsi a *baratto* e quindi di buona italianità ed efficacissima a significare il triste baratto della coscienza d'un magistrato col danaro del corruttore. Oggi questa voce è tecnica soltanto nel diritto marittimo ad indicare il fatto colpevole del capitano e d'altra gente di mare a danno degli armatori e de' noleggiatori. Vedi cod. della marina mercantile, cap. III, tit. II, parte II. Vedi pure cod. di commercio, art. 618.

(2) F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, Unione tip.-editrice, 1863, vol. I, p. 25.

tro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto:

1.° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2.° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

Art. 173. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'art. 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

Art. 174. Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

« La figura della corruzione nel duplice aspetto della rimunerazione di un atto giusto o di un atto ingiusto è la stessa in tutti i codici » (1). Basterà quindi, per la conoscenza della legislazione comparata, che ci limitiamo ad un cenno di alcune delle principali leggi, onde farne conoscere le differenze di forma e le particolarità.

(1) Relazione Borsani per la commissione del senato sul progetto Vigliani.

CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

SOMMARIO.

4. Dispone il codice germanico del 1872: Ogni pubblico ufficiale che per un atto del proprio ufficio, in sè stesso non contrario ai suoi doveri, accetta, esige o si fa promettere doni o altri vantaggi, è punito con la multa fino a cento talleri o col carcere fino a sei mesi.

Ogni pubblico ufficiale che accetta, esige o si fa promettere doni o altri vantaggi per un atto che costituisce una violazione dei doveri del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione colla casa di forza fino a cinque anni; se esistono circostanze attenuanti si applica il carcere.

Chiunque offre, promette o concede ad un pubblico ufficiale o ad un membro della forza armata doni o altri vantaggi, per determinarlo ad un atto che costituisce una violazione di un dovere del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione col carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici; se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a cinquecento talleri.

Ogni giudice, arbitro, giurato o scabino che esige, accetta o si fa promettere doni o altri vantaggi, per dirigere o decidere, in favore o a pregiudizio di una delle parti interessate, una causa di cui ad esso spetta la direzione o la decisione, è punito colla casa di forza.

Nella sentenza devesi decretare la confisca a profitto dello Stato delle cose ricevute o del loro valore (1).

---

(1) **Sezione ventesimaottava, §§ 331 a 335.**

Nel codice francese del 1810 si legge: Ogni pubblico funzionario dell'ordine giudiziario o amministrativo, ogni agente o preposto di una pubblica amministrazione che abbia aggradito delle offerte o delle promesse o ricevuto dei doni o dei presenti per fare un atto delle sue funzioni o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a retribuzione, è punito con la degradazione civica e con un'ammenda doppia del valore delle promesse aggradite o delle cose ricevute, senza che possa essere inferiore a duecento franchi; queste stesse pene sono applicate anche quando siasi astenuto dal fare un atto che entri nell'ordine dei suoi doveri.

Colui che tenta di corrompere è punito come il corrotto; ma se il tentativo non ebbe effetto, gli autori sono puniti soltanto colla prigionia da tre a sei mesi e con l'ammenda da cento a trecento franchi.

Non è mai fatta restituzione al corruttore nè delle cose date, nè dei loro valori; ma sono confiscate a profitto degli ospizi dei luoghi, nei quali fu consumata la corruzione (1).

Il codice austriaco del 1852 dispone: Un impiegato che nell'amministrazione della giustizia, nel conferimento di impieghi o nelle decisioni sopra affari pubblici adempie bensì il suo dovere d'ufficio, ma per adempierlo accetta direttamente o indirettamente un dono, ovvero si procura o si fa promettere un vantaggio, come pure un impiegato che in generale per tali mezzi si lascia indurre ad una parzialità nel disimpegno degli affari del suo ufficio, si punisce col carcere da sei mesi ad un anno; deve inoltre consegnare il dono avuto o il suo valore al fondo dei poveri del luogo, ove ha commesso il crimine. La seduzione all'abuso del

(1) Art. 177, 179 e 181.

potere d'ufficio, abbia il seduttore avuto di mira il proprio o l'altrui vantaggio, sia o no riuscito nell'intento, è punita col carcere da sei mesi ad un anno, e nel caso di grande malizia o di danno rilevante effettivamente cagionato, col carcere duro da uno a cinque anni, ed il fondo offerto od effettivamente dato è consegnato al fondo dei poveri del luogo (1).

Secondo la legge inglese è delitto (*bribery*), punibile colla multa e col carcere, l'offrire a pubblico ufficiale o il ricevere da parte di questo, ricompensa non dovuta, diretta ad influire nella condotta di lui per un atto del suo ufficio. Specialmente prevista è la corruzione che ha per oggetto il traffico di pubblico ufficio e le operazioni elettorali. La corruzione riguardante i giurati prende il nome di *embracery* (2).

5. Il codice penale toscano del 1853, che tanta parte di sè ha trasfuso nel vigente nostro codice, disponeva : Ogni pubblico ufficiale che per fare od omettere un atto del suo ufficio, non suscettivo di retribuzione, riceveva danaro od altra utilità, o ne accettava la promessa, era punito come colpevole di corruzione, secondo l'obietto della corruzione. Ogni pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, già eseguito senza corruzione, aveva ricevuta una indebita ricompensa, era punito, come colpevole di illecita accettazione di doni, con una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, nei casi più gravi, poteva aggiungersi l'interdizione dal pubblico servizio fino a tre anni. Tutto quello che con scienza e pazienza d'un pubblico ufficiale, veniva dato o promesso, per l'esercizio delle sue fun-

(1) §§ 104 e 105.

(2) Seymour F. Harris, *Principles of the criminal law*, London, *Stevens and Haynes*, 1886, pag. 89 e seg.

zioni, ad un terzo, si considerava come dato o promesso al pubblico ufficiale (1).

Il casistico codice sardo del 1859 aveva: Gli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gli impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione i quali avessero ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo ne avessero accettato promesse, per fare un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione, del proprio ufficio od impiego, erano puniti con multa eguale al triplo del valore della cosa promessa o ricevuta, e che non poteva in qualsiasi caso essere minore di cinquecento lire.

Se avevano fatto un atto ingiusto o si erano astenuti dal fare un atto di particolare loro attribuzione o non l'avevano fatto in valida forma, erano puniti colla interdizione dai pubblici uffici, oltre la multa anzidetta.

Gli autori della corruzione erano puniti colla pena che sarebbe stata dovuta al pubblico ufficiale od impiegato corrotto, però colla diminuzione di uno o due gradi. Se la corruzione era solo tentata e non aveva avuto alcun effetto, gli autori di questo tentativo erano puniti, secondo le circostanze, col carcere estensibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che aveva formato il mezzo di corruzione, senza che la multa avesse potuto essere minore di cento lire; ove però il fatto, oggetto della corruzione, non era per sè stesso un reato, nè un atto ingiusto, l'autore era punito coll'ammenda e coll'ammonizione. Le cose donate o il loro valore erano confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui era stata commessa la corruzione (2).

Il codice delle Due Sicilie del 1819, sostituito nel

(1) Articoli 175, 178 e 179.
(2) Articoli 217, 218, 224, 226 e 227.

1860 dal sardo, meno per alcune modificazioni che riuscì ad introdurvi, disponeva: Ogni ufficiale pubbligo od impiegato, che si determinava per favore o per iniziativa in pro di una delle parti, era punito coll'interdizione dalle funzioni pubbliche da sei a venti anni. Ogni ufficiale pubblico od impiegato, cui la legge dava facoltà di decidere definitivamente un affare sia amministrativo che giudiziario, che avesse accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo d'una ordinanza, di una sentenza o di un atto qualunque, per cui si fosse terminato l'affare, era punito colla relegazione, purchè non si fosse trattato di arresto personale, nel qual caso la pena era quella del primo grado di ferri nel presidio (1).

Infine il regolamento pontificio del 1832 sui delitti e sulle pene ordinava: Qualunque magistrato o impiegato, che prevaricasse nell'esercizio delle sue attribuzioni per denaro o altra causa turpe, era punito con la detenzione da uno a tre anni, con la multa eguale al valore del denaro o effetti ricevuti o promessi, e coll'inabilitazione perpetua ai pubblici uffici. I corruttori in qualsivoglia maniera dei magistrati od impiegati erano puniti con la detenzione da un mese ad un anno, colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi e con una multa eguale al doppio valore del denaro o effetti dati o promessi, e in qualunque caso non minore di cento scudi (2).

CAPITOLO III.

CORRUZIONE E REATI AFFINI.

SOMMARIO.

6. Corruzione e concussione.
7. Corruzione e abuso d'autorità,
8. Diverse figure di corruzione.

(1) Art. 199 e 200.
(2) Articoli 200 e 201.

6. Le disposizioni legislative sopra ricordate prevedono direttamente e distintamente da qualunque altro reato la corruzione dei pubblici ufficiali, a differenza delle leggi *repetundarum*, che, oltre la corruzione, comprendevano il reato di concussione (1). Niente di più facile però che distinguere queste due forme di delinquenza, giacchè, sebbene in entrambe concorra la qualità di pubblico ufficiale e l'abuso di questa diretto a ingiusto profitto, ben differente è il rapporto che corre nell'un caso e nell'altro tra il funzionario e il privato cittadino.

Questi, nella corruzione, pur sapendo di nulla dovere, consente, anzi prende per solito l'iniziativa di dare o promettere quanto il pubblico ufficiale ingiustamente accetta; nella concussione invece non concorre alcuna spontaneità da parte sua e crede dovuto, per forza di legge o per necessità di cose, quanto egli presta. Per tal modo nella concussione vi è spiccata l'aggressione al diritto patrimoniale del cittadino, mentre la stessa non concorre punto nell'altro reato (2).

---

(1) « Ne quis magistratus populi romani, sive per se sive per aliquem, qui in ejus potestate sit, aut a cive romano aut ab ullo eorum, qui in dicione amicitiave populi romani sint, pecuniam auferat, donumve accipiat ».

« On confondait dans le nom *crimen repetundarum* des faits qui, dans notre législation, constituent deux crimes distincts: la concussion et la corruption ». D. Dalloz, *Répertoire de legislation, de doctrine et de jurisprudence*, Paris 1852, alla voce *Forfaiture et délits commis par les fonctionnaires publics*.

(2) Matthaei, op. cit., pag. 137: « Nec ullum periculum video, ne confundatur concussio cum pecuniarum repetundarum crimine, cum hoc latius multo pateat, pertineatque etiam ad eas pecunias, quas quis citra terrorem accepit, quo magis, aut quo minus officium faceret ».

In causa Feligiotti, la cassazione di Torino, con sentenza 12 agosto 1874, bellamente stabiliva questa differenza. «L'accettazione del dono, della rimunerazione od anche della semplice promessa in corrispettivo dell'atto non soggetto a mercede che il pubblico funzionario compie o dell'omissione di compierlo, costituisce uno dei requisiti del reato di corruzione, che lo fa essere ben diverso del reato di concussione, dove il concussionario esige bensì ciò che egli sa non essergli dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercedi, stipendi, ma come se dovuto gli fosse, ma lo esige con minaccie o con abuso di potere o con attentato alla altrui libertà, oppure traendo occultamente in inganno il privato, il quale anche in quest'ultimo caso paga, inconscio del sopruso ed è soggetto passivo, nullamente imputabile del maleficio che si consuma per opera e ad esclusivo profitto del concussionario, con la violazione anzi di un duplice diritto, quello della pubblica amministrazione e quello del privato che rese vittima dell'inganno » (1). E cogli stessi criteri la cassazione di Roma, con sentenza 26 ottobre 1892 ricorrente Manca, giudicava: « Risponde di corruzione e non di concussione la guardia campestre che si fa sborsare del danaro per non denunziare una contravvenzione » (2).

Parrebbe dopo ciò essersi detto abbastanza su questo argomento; ma perchè diversi autori hanno esposto teorie diverse per stabilire nei casi pratici il criterio di giudicare secondo l'uno o l'altro reato, converrà, nell'interesse appunto della pratica, di aggiungere qualche cosa al riguardo.

---

(1) E. Pacifici-Mazzoni, *Repertorio di giurisprudenza*, Torino, unione tipografico-editrice, 1879, vol. II, p. 1121, *Monit. M.*, XVI, p. 378.

(2) *Rivista penale*, vol. XXXVII, pag. 408, M. 442.

Nel mercato dei pubblici uffici, dicono alcuni, occorre riguardare ai precedenti del pubblico ufficiale: che se questi abbia già dimostrato la sua venalità, sarà il caso di ritenere lui concussionario e non reo di corruzione il privato. Altri troverebbe il criterio del giudicare, nell'essere l'atto giusto o ingiusto, riscontrando solo in quest'ultimo caso la sussistenza della corruzione (1).

Secondo Pessina, il criterio deve desumersi dalla ragione per cui si chiede l'indebito: « Quando al non essere dovuto ciò che si esige si aggiunge che lo si esige come dovuto, si ha il vero reato di concussione; e in questo momento preciso si distingue la concussione dalla corruzione » (2). E il Carrara scrive: « Quante volte apparisca ai giudici in qualche modo dubbiosa la pravità d'intenzione del privato, adottino pure con coraggio il titolo di concussione a preferenza di quello di corruzione, serbino la severità loro contro la perfidia dell'ufficiale e la loro pietà verso il privato; e vivano sicuri che la pubblica opinione renderà omaggio alla loro giustizia » (3).

Tutte queste opinioni contengono certamente molta parte di vero, ma non offrono un criterio sicuro e costante per la risoluzione pratica di tutti i casi dubbi, i quali d'altra parte sembra abbondino in questa materia, più che altro forse per la difficoltà delle prove.

Pare a noi che un criterio molto pratico e legale per il giudice si possa ricavare dallo studio dei precisi termini del nostro codice, che caratte-

---

(1) Arturo Bruchi, *Concussione* nel *Digesto italiano*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1891, vol. VIII, p. 531.

(2) Enrico Pessina, *Elementi di diritto penale*, Napoli 1886, vol. III, pag. 70.

(3) F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca 1870, vol. V, pag. 143, § 2582.

rizzano la doppia figura dei reati di concussione e corruzione. Per il primo ricorrono le parole *costringe* e *induce* (1), pel secondo quelle di *riceve* o *si fa promettere*; e, ritenuto che anche queste ultime, come la precedente, altro non significhino che l'atto dell'accettare la promessa, il punto di distinzione tra i due reati risalta spiccato e consiste nell' « azione » e propriamente nel riconoscere da qual parte muova l'azione criminosa. Se agente per determinare il fatto è il pubblico ufficiale col costringere o coll'indurre, abbiamo la concussione; se primo agente è il privato col dare o col promettere vi sarà corruzione.

Il pubblico ufficiale o è inducente o è indotto e secondo l'un caso o l'altro vi è differente reato.

Astrarre dalla prova di fatto non sarà mai possibile, dacchè il giudice deve appunto sui fatti basare il proprio convincimento e non è quindi logicamente possibile la supposizione di quello scrittore (2), cui parve poter consigliare la condanna d'un magistrato per corruzione, come reato più mite in luogo della concussione, quando, pur sussistendo il traffico delittuoso, non risulti prova degli elementi tutti della concussione, nè sia provata sufficientemente la sussistenza di responsabilità da parte del corruttore.

In uno o in altro senso i fatti devono essere provati, e secondo che l'efficace iniziativa parta dal pubblico funzionario o dal privato, si avrà il criterio di giudicare per la concussione o per la corruzione.

---

(1) Art. 169. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, *costringe* (art. 170 *induce*) alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo danaro o altra utilità, è punito, ecc.

(2) Vedi G. Crivellari, *Il codice penale per il regno d'Italia interpretato*, Torino 1894, vol. V, pag. 822.

Diciamo pensatamente *efficace* iniziativa, perchè potrebbe avvenire che il funzionario mostrasse al privato il suo lato debole, come capacità ad essere corrotto, nel qual caso l'occasione soltanto, e non l'iniziativa dell'azione delittuosa, sarebbe partita da lui, rimanendo al privato l'iniziativa di consumare la corruzione, per quanto divenuta più facile.

Fino a che l'azione del funzionario non rivesta l'importanza dell'indurre il privato, vincendone la inerzia, non si avrà il reato di concussione, ma l'altro, comune alle due parti, di corruzione (1).

7. In un significato generico abuso di autorità è titolo che comprende tutti i reati che i pubblici ufficiali, in questa loro qualità, possono commettere; e in tal senso abbraccia anche il reato di corruzione. Secondo il vigente codice però l'abuso di autorità è usato limitatamente a denotare quei reati dei pubblici ufficiali, che non abbiano nome e trattamento speciale. Dice appunto l'art. 175, che il pubblico ufficiale è punito per abuso, colle pene ivi comminate, quando ordini o commetta contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario, non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

E di queste disposizioni speciali ve ne sono molte nel codice e per di più vi è una disposizione generale (art. 209), che stabilisce un aumento della pena ordinaria per colui che, valendosi della facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni, delle quali è rivestito, commetta un delitto comune; ma perchè di questa materia, per quanto

(1) Non pochi altri giudicati si incontrano nella giurisprudenza pratica, che stabiliscono la differenza tra i due reati; ma per ovviare ripetizioni rimandiamo alle citazioni che verranno fatte in seguito, ad illustrazione di altri argomeuti in essi giudicati egualmente svolti.

affine, non è necessaria la trattazione all'intelligenza del reato che è tema di questo articolo, rimandiamo per maggiori notizie alle relative voci di questa *Enciclopedia* ed agli autori che ne hanno largamente discorso (1).

8. Dopo ciò crediamo avere sbarazzato il campo della nostra trattazione da quanto giovava conoscere prima di entrare nell'analisi del reato di corruzione, e di questo ci occuperemo studiandone l'essenza e ricercandone la vita secondo la legge e la giurisprudenza imperanti.

Secondo la definizione, che più sopra abbiamo data, due sono le principali figure della corruzione offerte dal nostro codice e precisamente quella del pubblico ufficiale che per un atto del suo ufficio riceve una retribuzione non dovuta e quella di colui che riceve un'utilità per fare un atto contro i doveri del proprio ufficio.

Non tutti sono stati concordi nella compilazione del codice a volere qualificare col titolo di corruzione anche la cennata prima figura di reato, propendendo alcuni per introdurre l'*illecita accettazione di doni* che era nel codice toscano; e forse questa dizione, che apparentemente esprime minor gravità di delinquenza, avrebbe giovato a rendere più facile in alcuni casi l'applicazione delle sanzioni penali: ma il sistema seguito dal codice corrisponde al più elevato concetto delle cose, avendo voluto il legislatore colpire la venalità del pubblico ufficiale indipendentemente dalla giustizia o ingiustizia dei suoi atti, per il sospetto e il discredito che certamente ne ridonda all'amministrazione pubblica e perchè già più non si può dire integro e sicuro l'animo del magistrato, che

(1) Luigi Lucchini e Pietro Nocito, nel *Digesto italiano*, voce *Abuso d'autorità*; Carrara, op. cit., § 2511; Pessina, op. cit., § 246.

ha indebolito il sentimento del proprio dovere, corrompendolo colla passione del lucro (1).

La seconda figura poi di questo reato si sdoppia, a sensi dell'art. 172, prevedendosi nella prima parte di esso articolo la pattuizione in genere d'un atto ingiusto, mentre nei capoversi si richiede che l'effetto dell'atto ingiusto sia ottenuto e riguardi alcuni dei più importanti rami della pubblica amministrazione.

Ancora vuol essere designato col nome di corruzione, il reato di colui che corrompe il pubblico ufficiale; e per tal modo ben quattro sono le figure della corruzione che formeranno oggetto di particolari trattazioni.

Intanto nel concetto fondamentale del reato di corruzione troviamo da studiare gli elementi che lo compongono e sono:

a) il soggetto attivo e passivo, la *persona* del pubblico ufficiale;

b) il mezzo, un'*utilità* non dovuta;

c) il fine, un *atto* del proprio ufficio.

CAPITOLO IV.

ELEMENTI DEL REATO DI CORRUZIONE.

SOMMARIO.

9. Pubblico ufficiale.
10. Utilità non dovuta.
11. Atti del pubblico ufficiale.

9. Salvo quanto sarà detto riguardo alla responsabilità penale del corruttore, nessun'altra persona

(1) Dalloz, loc. cit., pag. 28. « Cette expression, corruption de fonctionnaires pubblics, présente l'idée de fonctionnaires qui, au lieu de puiser dans leur conscience, dans le sentiment du devoir la règle de leurs actes, se laissent aller aux criminelles suggestions de la cupidité et trafiquent de leur pouvoir ».

all'infuori di un pubblico ufficiale può consumare il reato di corruzione, giacchè, come abbiamo accennato, anche questo è tra i reati compresi nell'abuso di autorità, preso in senso lato, e dell'autorità non può abusare che chi ne sia legittimamente investito.

Qui habet aliquam potestatem è la definizione che del pubblico ufficiale danno le fonti ed è forse ancora la più semplice e vera. In qualunque pubblico ufficiale, sia direttamente, sia indirettamente, si trova una parte del potere pubblico, della forza delle leggi fatta per lui viva (1). E legittimamente di questo potere dev'essere investito, chè l'usurpazione di un ufficio pubblico potrà dar luogo a svariati altri reati, ma non a quello di corruzione, non essendovi che l'apparenza di quella dignità e di quella fede che la legge vuole tutelati nei suoi magistrati.

Larghissima materia ci sarebbe qui da svolgere per stabilire quali persone rivestano e quali non rivestano il carattere di pubblici ufficiali: quando un' irregolarità nella nomina o nell' assunzione, tolga il carattere ufficiale; quando l'ubbidienza gerarchica tolga la responsabilità del funzionario subordinato, ecc.; ma perchè tutte queste cose non attengono esclusivamente all'argomento di questo articolo, conviene rimandare per la cognizione di esse ad altre speciali trattazioni e specialmente a quella sotto il titolo di *ufficiali pubblici*.

Qui dobbiamo avere per presupposto del reato di corruzione, che si tratti senz'altro di un pubblico ufficiale: sia di grado elevato od umile non importa, sia stipendiato o meno non fa differenza, sia l'ufficio suo permanente o meno non rileva.

Riguardo anzi a quest'ultima circostanza appa-

---

(1) Cicerone, *De legibus*, III, 1. « Magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum esse magistratum ».

rirà di qualche momento il fatto, che alcuni uffici sono spesso di assai breve durata e come possa avvenire che il compenso indebito venga dalla persona, già rivestita di pubbliche funzioni, ricevuto dopo deposte le stesse, ma tuttavia in contemplazione d'un atto del pubblico ufficio. Esiste in tal caso il reato dell'art. 171 cod. pen.? Risponde negativamente l'Impallomeni, sembrando a lui non potersi parlare di corruzione del pubblico ufficiale quando il pubblico ufficiale più non esiste (1). Ma troppe sono le ragioni, confortate per di più da molteplici autorità, perchè non si debba dubitare che il reato esista anche nel caso indicato.

Innanzi tutto la legge romana, interpretata fin da Cicerone in questo senso, stabilì che non potesse il magistrato accettare doni nemmeno dopo aver deposto l'ufficio suo (2); e il vigente codice, all'art. 208, dispone appunto: « Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato ». La quale disposizione, dettata in termini tanto generali, deve senz'altro applicarsi anche nel caso nostro, perchè il reato di corruzione, previsto dall'art. 171, si consuma appunto col ricevere il compenso e si caratterizza

---

(1) G. B. Impallomeni, *Il codice penale italiano illustrato*, Firenze 1890, vol. II, pag. 175.

(2) L. 6 *Ad leg Jul. repet*: « Nihil penitus tam in administratione positis, quam post depositum officium, pro aliquo praestito beneficio tempore administrationis, accepturos »; e Cicerone, *De legibus*: « dona ne capiunto neve gesta neve gerenda potestate ».

per la funzione pubblica, a causa della quale il compenso vien ricevuto e il delitto quindi commesso.

Inoltre la stessa dizione del citato articolo che, a differenza delle disposizioni di altri codici, anche tuttora esistenti, in luogo di *per fare un atto* suona *per un atto*, persuade di questa interpretazione, senza di che la riforma perdebbe della sua importanza, vedendosi ridotto di molto il campo in cui potrebbe essere applicata.

Eguale interpretazione della vigente legge dànno Maino (1) e il Crivellari (2); e il Carrara sostiene la stessa tesi, fondandosi specialmente sulla facilità di generare nel pubblico l'opinione che l'atto si facesse nell'aspettativa del futuro dono (3).

Crediamo anzi di poter dire che la coscienza pubblica non può da un momento all'altro astrarre la persona di chi ha coperto un ufficio dall'ufficio stesso; e sente che la mala azione di quella colpisce e menoma la dignità ed il potere dell'ufficio già occupato, onde la ragione della sanzione penale che ne rivendichi l'integrità.

Eccezione alla responsabilità dei pubblici ufficiali, secondo gli articoli 171 e seguenti del codice comune (4), non havvi che per quei funzionari che vengano colpiti, per il fatto della corruzione, da qualche legge speciale derogante alle disposizioni di detti articoli.

Così le corruzioni dei funzionari dell'esercito e

---

(1) *Commento al cod. pen. ital.*, Verona 1892, vol. II, pag. 520.

(2) Luogo citato, pag. 816.

(3) *Programma*, § 2547.

(4) Non occorre dire che i semplici incaricati di un pubblico servizio, dei quali è cenno nell'art. 396, appunto perchè mancanti della qualità di pubblici ufficiali, nulla hanno che fare col reato di corruzione.

della marina militare vengono punite a sensi dei rispettivi codici penali (1).

Pei giurati, è stato in diversi sensi giudicato, circa l'abolizione o meno dell'art. 48 legge 8 giugno 1874. La cassazione ha ritenuto alcune volte, che nessuna innovazione abbia portato il nuovo codice penale sulle disposizioni di quell'articolo; altra volta, che in tutto quanto riguarda il reato di corruzione debba il codice, e non la legge speciale, essere applicato. Propendiamo per quest'ultima opinione, giacchè dal codice del 1889 i giurati vennero equiparati ai pubblici ufficiali, e non è quindi possibile applicare, come contrario a questo concetto, le disposizioni della legge 1874, che siffatta equiparazione non contenevano. Di essa legge rimangono ferme soltanto le disposizioni, che non trovano riscontro nel codice; e quindi quelle intorno alle *sollecitazioni*, « intimidazioni, minaccie o artifizi colpevoli », non essendovi al riguardo nessuna abrogazione nell'art. 4 della legge 22 novembre 1888, riguardante la pubblicazione del nuovo codice penale (2).

Così pei testimoni, periti e interpreti, trovandosi agli articoli 214 e seg. del codice disposizioni spe-

---

(1) Cod. pen. per l'esercito del 1869, art. 200 e seg.; cod. pen. militare marittimo dello stesso anno, art. 221 e seg. Vedi ancora gli art. 173 e seg. della legge sul reclutamento dell'esercito, 6 agosto 1888, per le disposizioni speciali che contiene sulle corruzioni in materia di leva, oltre al riferimento che fa al codice comune.

(2) Cass. 13 giugno 1890; *La legge*, 1890, vol. II, pagina 669; 17 dicembre 1896, ric. Carosi, 27 giugno e 9 dicembre 1899, ric. Quintieri e Arezzo, *Riv. pen.*, volume XL, p. 168, m. 226, L, p. 252 e LI, pagina 655. Sul reato di *sollecitazione* verso i giurati vedi lo studio di Francesco Campolongo nella *Rivista penale*, vol. XLII, pag. 16.

ciali che colpiscono sia la falsa testimonianza, perizia o interpretazione, sia la subornazione, anche come reato per sè stante di tentativo, devesi ritenere che, in quanto la corruzione entri nel concetto della subornazione attiva o passiva, le disposizioni penali di questa e non dell'altro reato siano da applicare. La legge speciale deroga alla generale.

Ma non tutti i casi di corruzione sono preveduti negli articoli sulla falsità in giudizio e, in quanto non vi è derogazione, stimiamo senz'altro doversi applicare la legge generale; e doversi quindi ritenere applicabile la disposizione dell'art. 171 al testimone, al perito, all'interprete che ricevano danaro o altra utilità non dovuta, per la testimonianza, la perizia o l'interpretazione. Ricorrono nella specie tutti gli elementi voluti dal legislatore, non mancando nemmeno la qualità di pubblici ufficiali, giacchè, sebbene quelle persone tali non siano per sè, dal legislatore stesso, coll'art. 207, ai pubblici ufficiali sono equiparate « per gli effetti » appunto « della legge penale ».

La pratica giudiziaria, per quanto ne sappiamo, non offre esempi di applicazione del citato art. 171 alle persone suddette od agli arbitri, che si trovano nella stessa condizione di cose; ma ciò non toglie che la dignità del loro pubblico ed importante ufficio meriti di venire tutelata e non toglie che la legge abbia disposto, secondo i casi, e in loro pro e contro di loro, come per tutti gli altri ufficiali pubblici.

Solo pei membri del parlamento trovasi nella legge che sono pareggiati ai pubblici ufficiali quando trattasi di difenderli dagli oltraggi (articolo 194 cod. pen.) e non ne è poi fatta la parificazione per gli effetti, in genere, della legge penale; per essi quindi non saranno applicabili le disposizioni penali sulla corruzione.

Diversamente ha giudicato la cassazione francese, con sentenza 21 febbraio 1893, nel famoso processo contro F. De Lesseps ed altri (1); ma nè secondo il codice francese e molto meno ancora secondo l'italiano può essere giustificata la massima di quella suprema corte.

Già il Lucchini (2), in nota ad un articolo del consigliere C. Bertolini, favorevole alla tesi della cassazione francese, fece le più ampie riserve sull'accettabilità della tesi stessa; e successivamente con molta copia di ragioni ne hanno mostrato il nessun fondamento G. Molinari-Tosatti coll'articolo: *Gli abusi commessi dai deputati e senatori nell'esercizio delle loro funzioni e la sanzione parlamentare* (3); A. Serra, coll'articolo: *I membri del parlamento e gli articoli 171 a 174 cod. pen.* (4), e G. B. Impallomeni, in una lettera, col titolo: *La corruzione dei membri del parlamento secondo il codice penale.* Con il quale ultimo osserveremo, che l'avere il codice escluso dalla categoria dei pubblici ufficiali i membri del parlamento è « omissione tanto più deplorevole, in quanto che se da una parte lo statuto non è, come io credo, di ostacolo alla incriminazione della venalità di un membro del parlamento, dall'altra parte questa è ben più perniciosa ancora che la venalità dei funzionari di una pubblica amministrazione, perchè non si esercita in un determinato affare, ma in affari di ordine generale, ed estende pertanto i suoi effetti nocivi a tutta la nazione, gettando in pari tempo il discredito sulle istituzioni » (5).

---

(1) Riportata nella *Rivista penale*, vol. XXXVII, pagina 376.

(2) *Ivi*, pag. 329.

(3) *Ivi*, pag. 526.

(4) *Il Filangieri*, anno XVIII, parte I, pag. 107.

(5) Palermo, febbraio 1893.

Compresi invece senza dubbio nel numero dei pubblici ufficiali e nella eventuale responsabilità, a sensi degli articoli 171 e seg. del codice penale, sono i ministri di Stato, giacchè, come ben dimostra il Bonasi, essi sono responsabili secondo lo statuto, per quanto riguarda la forma del giudizio davanti l'alta corte di giustizia; lo sono invece secondo la legge comune, per quanto lo statuto non dispone (1).

Non pochi casi d'applicazione di detti articoli offre la giurisprudenza patria; ma per amore di brevità, anzichè riprodurne qui una parte, rimandiamo il lettore a tutti i casi pratici già citati e che saranno in seguito ricordati, nei quali tutti si potranno rilevare le specialità riferentisi alla persona del pubblico ufficiale; e passeremo senz'altro a parlare del secondo elemento del reato di corruzione.

10. Che nei loro servizi reciproci i privati cittadini si corrispondano mutuamente favori e compensi, nulla vi ha di riprovevole. Se invece il pubblico ufficiale, la cui opera sia senz'altro e tutta assegnata al pubblico interesse, all'infuori di qualsiasi retribuzione, accetti o si faccia promettere utilità o vantaggio per l'opera stessa, si rende egli grandemente riprovevole; perchè in tal modo, anche indipendentemente dalla pattuita ingiustizia di un atto, offende il senso della dignità e della integrità che deve presiedere nei pubblici uffici, e collo stimolo dell'avarizia mette a pericolo l'equanimità e l'imparzialità che occorrono nelle pubbliche amministrazioni.

Tanto anzi può diventare forte il mal costume dell'avarizia e inquinare i pubblici uffici, che nessun freno di leggi valga più a moderarlo, come av-

---

(1) A. Bonasi, *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri pubblici ufficiali secondo le leggi del regno e la giur.*, Bologna, N. Zanichelli, 1874.

venne anche di Roma, riguardo alla quale Zumptio scrisse: « Lege Julia, magistratorum romanorum avaritia tot tantisque vincta erat compedibus, ut, nisi major omni poena esset hominum cupiditas, vix videretur in fortunas eorum qui imperio parerent erumpere posse » (1).

Ed è appunto l'avarizia, la forza impellente del reato di corruzione: avarizia che significa brama soverchia del denaro e di ogni avere, al di là dei confini del lecito; e ne è mezzo qualunque utilità che la possa appagare.

Siffatta utilità devesi intendere nel più lato senso di beneficio, vantaggio o altra qualsiasi particolarità che abbia attrattiva di soddisfacimento per l'animo del pubblico ufficiale.

Il danaro, come quello che rappresenta tanti altri beni, è esplicitamente indicato dalla legge; ma inutile affatto ne era la menzione, perchè il concetto di utilità l'abbraccia e lo sorpassa in molto maggior larghezza di significazione. Può essere utilità, nei sensi della legge, una facilitazione in contratto, un prestito, quand'anche dato ad interessi, la rimozione d'un incomodo, donativi di cose mangerecce ed altro, favori sessuali, ecc. (2).

Scrive un commentatore: « È noto di Clodio, il quale, accusato di aver violato i misteri della dea Bona, adulterando con Pompea, ottenne l'assoluzione dai suoi giudici, non solo per mezzo di danaro, ma altresì procurando loro i favori di matrone e di giovinetti » (3).

---

(1) Loc. cit., pag. 65.

(2) G. Carmignani, *Elementa juris criminalis*, § 781: « Nec interest utrum titulo donationis acceptum sit vel cujuscumque alterius velamento contractus: an acceptum in pecunia numerata aliave quacum specie, aut appetibili re consistat ».

(3) E. Pincherli, *Il cod. pen. ital. annotato*, Torino 1890, pag. 259.

Questo articolo storico tanto più ci convince dell'opinione espressa, che anche i favori personali possono entrare nel concetto di utilità. Essi sono certamente mossi a soddisfare un bisogno o per lo meno un desiderio umano, e ciò basta per farli considerare, per comune consenso, un utilità appetita. Non ci sembra quindi di poter convenire col tribunale di Bari, che giudicò: « non rispondere di corruzione la guardia e la donna sorpresa in flagrante reato, che si congiungono carnalmente per tacitare la cosa » (1).

Non di rado parrebbe verificarsi nella pratica, che pubblici funzionari ottengano il favore di gratuito viaggio su ferrovie ed altri mezzi di trasporto, di libero accesso a teatro ed altri luoghi di divertimento, di replicati inviti a pranzi, ecc., e ciò solo in contemplazione dell'ufficio che ricoprono. Potrassi in somiglianti casi riscontrare il reato che ci occupa? Rispondiamo affermativamente, quando concorra la circostanza che detti favori siano stati concessi e ricevuti senza alcun plausibile motivo e diretti ad esser compenso, non dovuto, di atti ufficiali.

Potrebbe torre il carattere di reato a somiglianti favori l'evidente intenzione con la quale venissero fatti, di rendere omaggio all'autorità costituita e alla dignità dell'ufficio; ma conviene andare ben cauti nel giustificarli.

Nella coscienza pubblica sarà ben difficile sradicare il sospetto che un funzionario, il quale goda di quei favori, abbia l'animo in tutto libero ed equanime, se avvenga che un interesse della persona che concede il favore, contrasti con l'inte-

---

(1) Sentenza 15 maggio 1897, imp. Giampetruzzi, *Riv. pen.*, vol. XLVI, pag. 607 in nota. Si consulti il lavoro del prof. A. Stoppato, *La frode negli atti illeciti,* compreso nel volume per le onoranze a Carrara, Lucca 1899.

resse pubblico, e quegli sia chiamato a conoscerne e provvedere (1).

Una volta erano ammesse le così dette *sportule* dall'uso ed anche dalle leggi; ma oramai nulla le giustifica, e le cose che potevano esserne oggetto devono venir trattate alla stregua di ogni altra utilità.

Da alcuni si è sostenuto che presso i Romani fossero permessi i doni fino ad una data somma, designandoli col nome di *munuscula:* ma il Napodano spiega il passo, che suffragherebbe questa tesi, interpretando che i *munuscula* si riferissero a doni fatti ai magistrati in segno di stima (2); e il Carrara definisce senz'altro quale errore il concetto di quelli, affermando che anche presso i Romani potevasi avere il reato di corruzione *etiam uno nummo* (3).

Per utilità quindi nei sensi del nostro codice devesi ritenere qualunque utilità, anche minima: il che certo non porterà a dare importanza a cose come un saluto od altro, che, per non contenere in sè alcuna importanza, dovrebbero riguardarsi non utilità, ma ridicoli vantaggi.

Contrapposto all'utilità che importa un concetto di obiettività è la simpatia, per la quale può taluno spiegare in un senso piuttosto che in un altro la propria azione: ma in mancanza di una utilità, di un lucro, caratteristica del più volgare reato di corruzione, si potrà avere altro reato, non quello; essendo, come abbiamo veduto, larghissimo il

---

(1) Non sarebbe forse male che disposizioni regolamentari stabilissero delle norme, alle quali dovessero uniformarsi i pubblici funzionari riguardo ai favori qui accennati.

(2) G. Napodano, *Il diritto pen. romano*, Napoli 1878 pag. 94 in nota.

(3) Loc. cit., pag. 113, § 2554.

campo penale, in cui domina, sotto diversi aspetti, l'elemento dell'abuso di autorità (1).

Possono i favori del governo fornire estremo d'un reato di corruzione? Osserva un moderno statista, che « la piaga della indebita ingerenza dei partiti politici nella giustizia e nell'amministrazione è comune a tutti i reggimenti parlamentari, perchè governi di partito; il quale tende naturalmente a conservare ed estendere per essa la propria potenza. Gli effetti che da questa indebita ingerenza derivano sono gravissimi e producono perturbazioni e jattura ai diritti e agli interessi dei cittadini, che le istituzioni libere sarebbero invece destinate a tutelare » (2).

Se conseguenze tanto gravi siano l'effetto dei favori che persona del governo usi verso pubblici funzionari, è ovvio che possa verificarsi la figura d'una responsabilità penale per corruzione. Non occorre se non stabilire che esistano due volontà, l'una che dà, l'altra che riceve i favori, colla coscienza che questi siano non dovuti e diretti a compensare un atto gratuito od a pagarne l'ingiustizia.

(1) Carrara, l. c. pag. 57, § 2511: « Si distinse l'animo di proprio lucro dallo sfogo di altra qualunque passione; e ravvisando a buona ragione come più riprovevoli e più pericolosi gli abusi di autorità che si commettessero per turpe veduta di guadagno e come meno gravi gli abusi commessi per causa di odio o favore, superbia, ferità di animo od altro affetto diverso dalla avidità, nacquero nel primo caso i titoli di corruzione e concussione, rimanendo tutti gli altri sotto la generica designazione di abuso di autorità innominato, quando questa era il solo elemento che dava al fatto la essenza criminosa ».

(2) Marco Minghetti, *I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione*, Bologna, N. Zanichelli, 1881, pag. 50 e 95.

In somiglianti casi più che mai sarà necessario ricercare con cura se invece che la corruzione non sussista altro abuso d'autorità e se si debbano applicare le regole dell'ubbidienza gerarchica; ed avverrà che le prove non di rado si riscontrino manchevoli, ma laddove realmente sussista il male e non venga stabilito un reato, rimarranno pur sempre il sospetto e l'offesa della coscienza pubblica, che dovrà attendere rimedi da altro campo che non sia il giudiziario.

Un caso pratico di corruzione per favori governativi promessi ha occupato i giudici nostri nel lungo processo contro Pinto ed altri, notandosi però che quale corruttore non figura alcun uomo di governo, ma persona privata che avea fama di potere influire sui governanti; e il tribunale di Roma, con sentenza 20 marzo 1893 (1), così parla dell'elemento dell'utilità: « Non è esatta la tesi sostenuta dalla difesa di Chauvet che, cioè, l'utilità data o promessa debba consistere in qualche cosa di equivalente a pecunia, perchè l'utilità è parola generica che comprende ogni sorta di vantaggio.

« L'indicazione di danaro, come specie, è fatta *demonstrationis causa*, non per restringere il concetto della utilità. Sembra debbasi escludere il sordido lucro e che l'utilità abbia dovuto consistere nella promessa fatta dallo Chauvet di fare ottenere al Gallina rapidi ascensi nella carriera. Data l'opinione dell'influenza di Chauvet e la convinzione radicata in molti funzionari che non basti sempre

(1) Nei suoi concetti giuridici determinanti il reato di corruzione approvata dalla Corte d'appello di Roma, dalla Cass. e finalmente dalla Corte d'appello di Aquila, che giudicò in grado di rinvio, con sentenza 3 agosto 1895, pubblicata nella *Cassazione unica*, volume VI, col. 1239.

il solo merito per andare avanti, la promessa dello Chauvet al Gallina del suo efficace appoggio per fargli conseguire posti più elevati non dovrebbe a costui apparire spregevole o infondata » (1).

Ancora è da notare che l'utilità può essere data o promessa per interposta persona, e non c'è bisogno, come alcune leggi hanno fatto, che tale massima venga stabilita espressamente (2). Il vantaggio procurato a persona strettamente congiunta del pubblico ufficiale è solitamente vantaggio sentito dall'ufficiale stesso; e quando risulti che tale comunicazione di profitto sussiste e che questo è stato goduto dall'ufficiale in contemplazione dell' atto suo d'ufficio, l'utilità, come elemento materiale della corruzione, è provata.

Non basterà, come nella severità di alcune leggi romane è sancito, che la moglie o il congiunto del magistrato abbiano ricevuto doni, per ritenere questo responsabile penalmente, giacchè una savia legislazione non infligge pena in base a semplice presunzione; ma quando la scienza e la tolleranza del dono, inficiato di corruzione, siano stabilite in confronto del funzionario, niun dubbio che debba egli rispondere di reato (3). E dovrebbe risponderne anche se destinasse l'utilità ad opera di beneficenza (4), perchè il fine ulteriore non muta

(1) Supplemento al n. 81, anno 1893 del periodico *Fanfulla*.

(2) « Sive per se sive per interpositam personam ». L. 6, C. *ad leg. jul. repet.* « Il reato di corruzione non è meno compiuto se l'ufficiale pubblico, invece di ricevere personalmente il prezzo della corruzione, la fa pagare a un suo debitore ». Cassazione 1.° febbraio 1897, ric. Bevione, *Riv. pen.*, vol. XLV, p. 397, m. 730.

(3) « Nil refert si ipse pecuniam acceperit, an alii dare jusserit, vel acceptum suo nomine ratum habuerit ». L. 2. ff. *de calumniatoribus*.

(4) Crivellari, l. c., pag. 815.

la sostanza del reato già consumato, e ad ogni modo lo scopo della beneficenza non potrebbe mai giustificare una violazione della legge.

In materia tanto delicata, come è questa che trattiamo, sarebbe illogico pretendere che l'utilità venisse data e promessa, sempre e necessariamente con l'espressa dichiarazione del fine delittuoso. Non mancheranno casi di uno sfacciato contratto di corruzione espressamente stabilito o di doni sfacciatamente dati e ricevuti per indebito compenso di atti ufficiali; ma nella maggior parte dei casi il pudore cercherà di coprire con un velo la sordida azione, dandole apparenza di onestà, e la corruzione si insinuerà nell'animo del magistrato per vie coperte e misteriose.

Qualunque sia l'apparenza delle cose e quantunque le parti siano rimaste mute, il giudice riterrà sussistere il reato, quando si sia fatto convinto che un'utilità venne effettivamente offerta o ricevuta per indebito compenso d'un atto ufficiale o per far questo contro giustizia. Dinanzi a siffatto convincimento cadranno prive affatto d'importanza le asserzioni che per amicizia, per omaggio od altro nobile sentimento, sia stata determinata la prestazione del vantaggio, e cadranno gli artifici di un calcolato mutismo.

Così devesi ritenere che bene abbia giudicato la cassazione torinese, con sentenza 22 gennaio 1887, stabilendo non esser necessario che la proposta della corruzione sia fatta in modo espresso colle parole, potendo risultare tacitamente da fatti che la presuppongano in maniera non equivoca; e che si rende colpevole di corruzione colui che al giudice relatore d'una sua causa, per la quale ebbe già ad interessarlo, mandi insieme ad una comparsa conclusionale alcuni biglietti di banca (1).

(1) Ricorrente Barbieri, *La Legge*, 1887, volume II, pagina 59.

E, in caso analogo, bene la cassazione unica con sentenza 11 luglio 1895, stabilì che, per aversi il reato di subornazione, non occorre che all'offerta di danaro si aggiunga un invito formale a deporre il falso (1).

Quella prima sentenza ci offre poi occasione a rilevare, che altro è a dirsi d'una vera « utilità » ed altro d'un « interessamento ». Le raccomandazioni, le preghiere, le promesse di gratitudine, ecc. non potranno mai riguardarsi quali utilità nel senso obiettivo e solitamente materiale inteso dal legislatore. Sotto questo aspetto evidente è la differenza che corre tra la corruzione del codice penale e il reato di sollecitazione preveduto nella citata legge sui giurati e che, secondo il Campolongo già ricordato, consisterebbe appunto « in quelle raccomandazioni, che, sotto forma di preghiere, di insinuazioni, in vario modo, si fanno ai giurati, o loro si fanno pervenire, per ottenere il voto o a favore o a danno dell'accusato » (2).

Appena occorre accennare che le condizioni finanziarie anche tristissime, in cui possa trovarsi un pubblico ufficiale, non saranno mai titolo per scusarlo nell'accettazione indebita di utilità. È vero che la coscienza pubblica non rade volte, allo spettacolo della lotta tra il dovere e le necessità della vita, si commuove ed è larga di compatimento; ma per quanto al giudice stringa il cuore la miseria del giudicabile, non potrà egli mai derogare dall'applicazione della legge: pur facendo voti che una saggia costituzione dei pubblici uffici non permetta talvolta delle vere anormalità, vedendosi affidate delicatissime e importanti mansioni, a chi, pur rivestito di pubblica autorità, tra

(1) Ricorrente Scoccia, *Rivista penale*, vol. XLII, pagina 356.

(2) Loc. cit., pag. 20.

le pareti domestiche vive stretto dai più comuni bisogni.

Si legge che gli antichi Egiziani, per figurare nei loro geroglifici un magistrato, lo rappresentavano senza braccia, onde mostrare che non doveva aver mani per ricevere doni; e tale concetto, per quanto assoluto, non potrebbe meglio corrispondere alle disposizioni latissime del nostro codice sulla corruzione dei pubblici ufficiali (1).

Che l'utilità abbia da essere indebita risulta da tutto quanto abbiamo fin qui detto; qualunque vantaggio stabilito da leggi o regolamenti, qualunque indennità o cointeressenza spettante al pubblico ufficiale, per un atto del proprio ufficio, non può essere elemento del reato che ci occupa. Potrà essere talvolta lamentato e ritenuto pericoloso o meno confacente alla dignità dell'ufficio l'interesse materiale accordato a determinati funzionari nell'esecuzione di alcuni loro atti; ma ciò non entra nel cômpito del giudice penale, che per primo dev'essere osservante dello stato legale delle cose. Contro però l'indebita accettazione di utilità non si potrebbe porre quale scusante nemmeno la più inveterata consuetudine; ed un caso giudicato di recente ha dato luogo alla sentenza 21 settembre 1895 della cassazione, che fermò tale massima e che merita per la sua importanza di venir qui letteralmente riprodotta:

« Merita accoglimento il ricorso del pubblico ministero, essendo palmare l'aberrazione dei principii, in cui è incorsa la denunciata sentenza, nel porre a sostegno della inesistenza dei reati in esame la giuridica considerazione, che non potevasi trovar dolo nel fatto degli imputati di non aver denunziati due furti, essendo usanza in Al-

(1) Thonissen, *Organisation judiciaire de l'Egypte: revue historique*, vol. XIV, pag. 21.

tamura, da tempo remoto, che pei piccoli furti le guardie campestri del comune, lungi dal denunziarli, esigevano le offerte di rivalsa dagli autori degli stessi, e con tal danaro, consenziente la commissione municipale di vigilanza, si indennizzavano quei proprietari, che venivano derubati da rei ignoti, non essendo giusto sottoporre le dette guardie a tale indennizzo.

« Nulla di più erroneo. La legge non permette che un cittadino possa sottrarsi ai precetti ed al rigore delle sue sanzioni mercè la costituzione di una consuetudine. Questa può costituirsi su cose di puro interesse privato mercè fatti pubblici, non equivoci e dalla legge espressamente o tacitamente permessi o non riprovati; essa può essere invocata *si de interpretatione legis quaeratur*, perchè *optima est legum interpres consuetudo*, ma non può attentare alla maestà della legge e legittimare un fatto costituente una esplicita infrazione alla stessa. E poichè la legge vieta che il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio, ovvero per ritardarlo od ometterlo, riceva danaro od altra utilità, e punisce altresì colui che a ciò lo induca, così non vi ha consuetudine che possa distruggere tali sanzioni legislative, sia pure che l'omissione dell'atto si riferisca ad un furto di piccola o piccolissima entità.

« Indarno ricorre al presidio del *mos civitatis* colui che, non potendo ignorare la legge, ha la coscienza di far cosa contraria alla stessa, omettendo di fare un atto del suo ufficio, o colui che lo induce a tale omissione. Quando, come nella specie, i corruttori offrono e pagano una somma ai corrotti per esimersi dall'incontrata responsabilità penale o quando costoro l'accettano, sia pure per far fronte al pagamento di ciò che potrebbe essere dovuto ai proprietari derubati da rei ignoti risparmiandosi in tal modo di fare tale indennizzo

con danaro proprio, come ne avrebbero avuto l'obbligo, essi tutti violano e sanno di violare la legge. Essi per un interesse personale vogliono il fatto costitutivo del reato, e la consuetudine non può avere la forza di legittimare il loro delittuoso operato e di farne esulare il dolo, perchè la stessa non è, nè può essere superiore alla legge.

« Cadde quindi in errore la sentenza impugnata nel ritenere che non poteva giuridicamente trovar dolo nei fatti in esame, perchè corruttori e corrotti avevano agito in conformità d'una consuetudine locale, che, in disprezzo della legge, consentiva la corruzione pei piccoli furti. Una tal sentenza deve perciò essere cassata » (1).

Finalmente rimane a dire alcun che sul concorso delle volontà nel reato di corruzione. L'utilità dev'essere dal privato data o promessa e deve essere accettata dal funzionario in contemplazione di un atto ufficiale e colla coscienza dell'indebito. Ma se tutto ciò sussistesse veramente per quanto riguarda il pubblico ufficiale e non così rispetto al privato? Egualmente vi sarebbe il reato di corruzione da parte del solo ufficiale pubblico, perchè questi consuma in sè la corruzione e ciò può avvenire indipendentemente dalla responsabilità penale di altri.

È stato appunto giudicato, con sentenza 10 agosto 1897 della cassazione unica, non venir meno il delitto di corruzione se, per circostanze particolari di fatto, il corruttore venga posto fuori di causa (2); e, con sentenza 25 maggio 1874 della

(1) Ricorrente P. M. c. d'Ambrosio, *Cass. un.*, vol. VII. col. 57.

(2) Ricorrente Giuva, *Rivista penale*, vol. XXXVIII. pag. 454. Egualmente ha deciso successivamente la stessa Cassazione colle sentenze 11 maggio 1896 ric. Guerrieri e 28 agosto 1899 ric. Citelli; *Riv. pen.*, vol. XLIV e LI, pagine 193 n. 1909 e 67.

cassazione di Palermo, che manca il reato di corruzione se il subornatore procedesse ad istigazione dell'autorità, che agiva nello scopo di reprimere la corruzione (1).

11. Al concetto di pubblico ufficiale, onde si è sopra tenuto discorso, corrisponde quello di atto dell'ufficio che è appunto l'atto compiuto dal primo, entro i limiti della sua competenza, in esplicazione della sua podestà. Ed è specialmente l'atto ufficiale che la legge vuol tutelato, giacchè il funzionario, nell'organismo della cosa pubblica, non è che strumento pel quale la vita sociale si svolge in un numero infinito di atti, destinati a garantire l'interesse e i diritti di tutti. Sarà deplorevole che una persona rivestita di pubblico ufficio commetta azioni della sua vita privata meno che corrette, e potrà, anzi dovrà, un governo geloso del buon andamento dell'amministrazione pubblica frenare abusi di questa natura che, sebbene indirettamente, nocciono anche alla bontà, oltrechè alla dignità dei pubblici servizi ; ma fin qui non si avrebbero ancora gli estremi d'una possibile responsabilità penale per reato di corruzione. Per aversi questa occorre che patisca detrimento, anche solo potenziale, l'atto appunto dell'ufficio pubblico costituente nelle sue innumerevoli e svariate forme la sostanza del governo sociale.

Limite pertanto del concetto di atto, nel senso della nostra tesi, è la competenza o podestà entro la quale il funzionario ha compiuto l'atto stesso. Ogni azione che si svolga fuori di questo limite sveste il carattere di atto ufficiale, rimanendo semplice manifestazione della vita privata, alla quale

---

(1) Ricorrente Raspanti, *Repertorio generale di giurisprudenza* del Mazzoni, loc. cit., *Monitore pretori* vol. IV, pag. 297.

non si possono applicare le prescrizioni degli articoli 171 e seg. del codice penale (1).

Così non sarebbe passibile di corruzione il funzionario che accettasse doni o formasse illeciti patti riguardo a tutto quanto si riferisse alla sua vita famigliare o patrimoniale, a lavori del proprio ingegno, estranei all'ufficio, all'insegnamento privato cui si dedicasse, ecc.; rimanendo egli in quest'ordine di idee soggetto solo ad altre disposizioni penali che fossero del caso ed a quelle disciplinari che non tollerassero, come spesso può sembrare assai conveniente, là distrazione del funzionario ad occupazioni che mal si accordino con la continuità o con la dignità del proprio ufficio; come, ad esempio, le disposizioni che vietano ai funzionari pubblici il cumulo di certi uffici, di darsi ad alcune determinate professioni, di assumere incarichi peritali, ecc. (2).

Il concetto poi di competenza che caratterizza l'atto ufficiale conviene intenderlo in un senso piuttosto lato; e non solo cioè per tutte quelle pratiche che la legge espressamente imponga al pub-

---

(1) Il sotterfugio di far apparire di ragione privata una utilità che il pubblico funzionario ricevesse per un atto dell'ufficio suo è questione di prova e di convincimento nei singoli casi pratici e non ha uopo di trattazione teoretica.

(2) L'art. 14, a mo' d'esempio, del r. d. 6 dicem. 1865 sull'ordinamento giudiziario, inibisce ai magistrati l'esercizio della mercatura e di qualunque altra professione; il 2 del r. d. 25 maggio 1879 sul notariato, dichiara essere incompatibile coll'ufficio di notaro la professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio e sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualità di ministro di qualunque culto; le leggi 13 maggio 1877 e 5 luglio 1882 stabiliscono le incompatibilità parlamentari e amministrative, ecc.

blico ufficiale, ma eziandio per tutte le altre che la legge non proibisca e siano compiute dal funzionario nell'interesse e secondo l'indole e il naturale svolgimento dell'ufficio.

Anche le pratiche accessorie e le delegate, che abbiano tale carattere, possono e debbono anzi entrare in quel concetto; e non farebbe buon governo della legge il giudice, che di troppo limitasse la portata di queste (1).

Di siffatta erronea limitazione pare appunto si sia resa censurabile la Corte d'appello di Venezia che ritenne, con sua sentenza 16 aprile 1890 (2), non esistere gli estremi d'una tentata corruzione punibile, nel fatto di chi prometteva lire 100 ad un pretore, perchè protraesse l'esecuzione d'una condanna al carcere, della quale avealo richiesto il procuratore del re.

Sosteneva la Corte che non fosse atto dell'ufficio di esso pretore il far espiare quella pena; ma la Cassazione non tardò a mostrare l'erroneità di questo giudizio sentenziando, nel 6 giugno successivo, esservi tentativo di corruzione, anche quando si tentò di distornare il pubblico ufficiale dal fare quegli atti che, senza essere di sua immediata e diretta competenza, rientrano fra i doveri del proprio ufficio (3). Ed eguale sentenza venne pronunciata in confronto di un segretario di procura del

(1) Anche in tema di concussione è stato analogamente giudicato, avendo la Cass. di Torino colla sentenza 12 agosto 1874, ric. Feligiotti (*Mon. M.*, vol. XVI, p. 378), stabilito « non importare, per la concussione, che l'esazione fosse di spettanza del funzionario, essendo invece diverso il caso se si faccia uso di falsa qualità di pubblico ufficiale ».

(2) Appellante P. M. in causa Vallotto e Bodo, *Riv. pen.*, vol. XXXI, p. 553.

(3) Stesse parti, *Rivista penale*, vol. XXXII, pag. 211, M. 1220.

re che, per ritardare l'esecuzione delle sentenze penali, richiese ed ottenne danari o altri donativi (1).

Aveva fermato lo stesso principio la Cassazione torinese con sentenza 8 luglio 1885; sentenza dovuta alla penna del compianto consigliere Pomodoro e che per la sua importanza in questo tema, merita venire integralmente riprodotta. « Attesochè il Colombo propugna che la corruzione non cadde sovra un atto del proprio ufficio di segretario-ragioniere, sibbene sulla deliberazione della congregazione di carità, revocante la precedente circa la vendita ad asta pubblica della tenuta e concedente la tenuta stessa a partito privato, e manca quindi il precipuo fattore voluto dall'art. 217 per costituire il reato di corruzione.

« E codesta deduzione non regge nemmeno. Imperocchè la denunciata sentenza ritenne in fatto che le 1000 lire, promesse dal Guazzoni ed accettate dal Colombo, valsero a comperare le mansioni, ossia gli uffici e le opere di costui come segretario-ragioniere del pio luogo; furono dirette a fare, che egli, il quale per gli art. 15 e 16 del relativo regolamento doveva apparecchiare la pratica, somministrare le debite notizie, assistere nella deliberazione la congregazione ed all'uopo dare il suo voto consultivo, predisponesse le cose in modo che indi seguisse quella deliberazione.

« La sentenza in termini affermò: « che egli annuì alla richiesta del Guazzoni di adoperarsi a favore di Dell'Acqua, ed accettò un'offerta di danaro, non già per atti estranei al suo ufficio, ma sibbene per l'opera sua di segretario, e cioè per una sequela di atti del suo ministero, i quali dovevano essere da lui eseguiti egualmente e senza rimune-

(1) Cass. 20 maggio 1891, ric. Sala, *Riv. pen.*, v. XXXV, pag. 116, M. 45.

razione di sorta.... Che l'opera del segretario formò il vero oggetto del traffico tra il segretario ed il Guazzoni, che doveva menare al risultato della revoca per parte della congregazione della precedente deliberazione e l'accettazione della nuova proposta Dell'Acqua ». Sicchè la sentenza in termini recisi e perspicaci pose in sodo che la corruzione cadde sull'opera e ministerio di segretatario, e per tal modo stabilì l'altro fattore richiesto a costituire questo reato.

« Ma egli riprende che, se adunque l'obiettivo della illecita contrattazione tra lui ed il Guazzoni fu la deliberazione della congregazione di carità, se era questo il fine ultimo, per cui si promettevano ed accettavano le 1000 lire, certo allora che l'atto voluto e pattuito era atto della congregazione, e non mai dell'ufficio e dell'impiego di esso segretario.

« Ma un tale argomento, che a prima giunta può sembrare di qualche pregio, neppure ha fondamento alcuno. Poichè nelle pubbliche amministrazioni, ministeri, prefetture, comuni, giudicature e simili i vari impiegati costituiscono come tanti anelli gradanti di una catena terminante nel capo ufficio, formanti un tutto organico, mercè cui si apparecchia, svolge e compie l'amministrazione sia delle cose pubbliche, sia della giustizia. Ora, se l'atto dell'impiegato inferiore servì di mezzo all'atto ultimo da emettersi dal capo ufficio, dal capo deliberante e simile, non perciò cessa il reato, quando appunto fu mezzo a quel designato fine e su di esso intervenne la corruzione. In tal rincontro la funzione ed opera di questo anello, di questo membro dell'organismo dell'amministrazione se non produce in via diretta, conferisce certamente in via indiretta al compimento di quell'atto ultimo.

« In allora, pur vero che il prezzo è messo sul-

l'atto ultimo, e nel caso concreto sulla deliberazione della congregazione di carità: ma vero altresì che con ciò non altro si fa e vuole che correre dell'alea, promettendo cioè non tanto quanto sarebbe il prezzo corrispondente ed adeguato all'atto d'ufficio dell'impiegato subalterno, ma quello maggiore per maggiormente interessarlo a porre tutta l'opera sua onde conseguire l'atto finale, correndo l'uno il rischio di perdere quel che farà non riuscendo la cosa, e l'altro di pagarla di più pur riuscendo. Sicchè, se si mirò all'atto ultimo, non perciò la funzione, l'atto primo od intermedio dell'impiegato subalterno non concorse per via indiretta a farlo effettuare; e dall'altro canto il prezzo cadde sempre sopra la sua opera d'impiegato, ancorchè messo sotto condizione aleatoria, ossia a fatto compiuto e riuscito.

« Bisogna penetrare addentro a tutti i termini giuridici di questo contratto di corruzione ed apparirà allora luculento che la modalità del prezzo pattuito ed il fine ultimo propostosi dai paciscenti non tolgono che il subietto del contratto, la sostanza di esso versi sull'opera, sull'ufficio, sull'atto dell'impiegato inferiore, che si pattuisce, e che a ultimo deve produrre quell'effetto, quel risultato finale che si brama.

« E un'interpretazione contraria menerebbe all'abbandono delle pubbliche amministrazioni in preda a corruttori e corrotti, al trionfo di ogni sorta di corruzione, intervenendo questa assai più di sovente fra impiegati inferiori che nei superiori, e con egual danno alla cosa pubblica, offesa a tutti gli interessi politici e morali e perturbazione alla coscienza sociale: nè la giurisprudenza seguì altra massima, siccome la francese ne somministra parecchi casi congeneri.

« Ed è vano ripiegare che qui si tratterebbe al più di vendita di fumo: poichè a prescindere che

non si era egli un privato, il quale vantasse favori ed influenze presso un pubblico magistrato, certa cosa è che promise non questo, giusta la sentenza, sibbene gli atti del suo ufficio di segretario, il suo ministero diretto ed efficace a conseguire quella deliberazione » (1).

Tolto quindi il caso dell'incompetenza, ogni atto del pubblico ufficio può formare oggetto del reato di corruzione e nulla monta che l'atto stesso sia definitivo o meno, di molta o poca importanza, facilmente o difficilmente riparabile, della giustizia, d'uno o d'altro campo della pubblica amministrazione. Bene non è stata riprodotta nella nostra legge la disposizione del codice delle due Sicilie, che limitava il concetto di corruzione, all'ufficiale avente facoltà di decidere definitivamente un affare e solamente a ragione degli atti che avessero posto termine all'affare stesso; poichè « se la facoltà del ricorso toglie all'atto una porzione del suo pericolo, non sveste però l'agente di alcuna parte della sua reità » (2).

In Francia, come si legge in Chauveau ed Hèlie, la giurisprudenza ha lunga pezza esitato a proclamare la massima, che dovesse riguardarsi arbitrario ogni atto compiuto dal pubblico ufficiale fuori i limiti della sua competenza.

In una prima specie si trattava di una guardia campestre, la quale aveva minacciato di arrestare un individuo sotto il pretesto che mancasse del regolare passaporto e non erasi rimasta dal menare

(1) *Riv. pen.*, vol. XXXI, p. 553 in nota.

(2) Chauveau e Hélie, l. c., pag. 544, § 1857. Nello stesso senso è stato giudicato dalla Cass. di Torino, con sentenza 14 settembre 1867 ric. Zizzi (*Legge*, anno VII, parte I, pag. 1033), stabilendo dover rispondere di corruzione il sindaco che ometta di iscrivere taluno nelle liste di leva, non ostante il superiore controllo.

a compimento la minaccia che ricevendo una somma di danaro. La cassazione ravvisò in questo fatto il reato di corruzione, considerando che la relativa legge debba applicarsi « non pure ai casi nei quali l'atto, da cui il funzionario si è astenuto mediante danaro, rientri nella categoria dei suoi doveri, ma al caso benancora che il funzionario creda, simuli o pretenda falsamente che sia de' suoi doveri fornire l'atto da cui si è per cotal forma astenuto. In effetti nel presente caso, come nell'altro, il funzionario abusa del suo carattere e non può per conseguenza essere assomigliato ad un semplice privato, il quale con degli artifici abbia commesso una truffa » (1).

In un altro caso una guardia campestre particolare, avendo sorpreso in contravvenzione un cacciatore fuori del suo territorio, lo minacciò di processo verbale e poi mercè una somma si tacque; e la suprema corte cassò la sentenza di assoluzione, considerando che, « sebbene il processo verbale per contravvenzione di caccia si dovesse riguardare illegale per difetto di potere del suo autore e quindi di nessuna efficacia in giudizio, non ne seguiva però che questi dovesse essere considerato come innocente del fatto di corruzione, avendo esso preteso ed asserito competergli il diritto di compilarlo, ed entrando nell'ordine delle sue funzioni la facoltà di compilare somiglianti verbali » (2).

Ma dell'infondatezza dei suoi ragionamenti si è fatta persuasa quella corte in una seconda pronunzia nella stessa causa, in cui decise escludendo il reato di corruzione per gli stessi motivi esposti dal ricorrente P. M., e sono i seguenti: « Qual'è il delitto punito dall'art. 177? È il prevaricamento

(1) Loc. cit., pag. 541.
(2) *Ivi*, pag. 542.

del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. È impossibile che una persona sia colpevole di non aver eseguito un atto, quando non vi avea il diritto.

« Nella specie (si dirà) l'accusato credeva avere diritto di compilare il processo verbale e confessarsi colpevole di non averlo fatto. Risponderemo che quando anche fosse vero che la guardia si credesse rivestita del diritto di erigere verbale, questa sola sua credenza non poteva costituire il delitto. In ogni reato si vuole l'intenzione e il fatto: qui la intenzione vi era, ma vi era forse il fatto? L'articolo 177 dichiara, nitidamente, colpevole del reato colui il quale siasi astenuto dal compiere un atto che rientri nell'ordine dei suoi doveri. L'ordine dei suoi doveri è l'esercizio appunto delle proprie funzioni. L'accusato non aveva nè doveri da adempiere, nè funzioni da esercitare nel luogo in cui il reato erasi commesso. Nè la sua credenza poteva formare un precetto legale: il precetto non può essere che nella legge e questa vuole che, indipendentemente dalla credenza, dall'intenzione, dalla volontà vi sia un fatto portante i caratteri da essa determinati » (1).

Il ragionamento del magistrato francese serve a capello per interpretare la legge nostra, non potendosi avere per « atto del proprio ufficio » l'atto che il pubblico ufficiale compiesse fuori i limiti della propria competenza; e l'errore in cui fossero caduti il funzionario o il privato nel ritenere atto dell'ufficio quello fatto da loro oggetto di corruzione, mentre tale non era, toglie necessariamente la possibilità d'una imputazione, mancando nella

(1) *Ivi.* Altri casi d'incompetenza dell'atto e quindi di mancanza del reato di corruzione sono riportati sotto i n. 1852 a 1856, che, per amore di brevità, ci limitiamo ad indicare soltanto.

specie la reale sussistenza dell' « atto del suo ufficio » che solo può costituire elemento di quel reato.

In quest'ordine d'idee bene ebbe a giudicare la corte d'appello di Venezia quando, nella già citata sentenza in causa Vallotto, ritenne irrilevante la credenza di questo che si trattasse di atto d'ufficio del pretore, quello che la corte stimò tale non essere. Si legge in essa precisamente che: « una credenza diversa non muta il fatto nella sua virtualità legale, perchè cioè un contegno per quanto malizioso e di petulanza possa acquistare quei caratteri che la legge penale colpisce » (1).

E conforme giudizio ha portato la cassazione di Torino, con sentenza 15 febbraio 1872, ric. Morganti, nella quale venne stabilito che « a costituire il reato di corruzione previsto e punito dall'art. 218 codice del 1859, oltre agli altri estremi, occorre che l'atto, dal quale il pubblico ufficiale si astiene, fosse veramente e non per semplice credulità di lui o di altri, un atto di sua particolare attribuzione » (2).

Per quanto poi riguarda la prima massima, oltre i casi della giurisprudenza francese, non abbiamo presenti giudicati delle nostre corti; ma per analogia stimiamo prezzo dell'opera ricordare la sentenza della cassazione 24 luglio 1895, sebbene non pronunciata in tema di corruzione, e che ritenne « non esservi il delitto dell'art. 176 cod. pen. quando l'atto, cui prese parte il pubblico ufficiale, sia giuridicamente nullo » (3).

Non è però necessario che l'atto ufficiale raggiunga l'effetto pratico a cui è diretto, giacchè la

(1) Estensore Roberti, *Rivista penale*, vol. XXXI, pagina 556.

(2) *Ann. giur. it.*, anno 1872, pag. 110.

(3) Ricorrente P. M. c. Grassi, *Riv. pen.*, vol. XLII, pag. 363.

corruzione si consuma in contemplazione dell'atto in sè, indipendentemente dalle conseguenze di esso. Onde bene ebbe a giudicare la cassazione « non essere contraddittoria la sentenza, che assolve per la contravvenzione d'ingresso del bestiame sulla linea e condanna, per corruzione, gli agenti ferroviarii che si offrirono ai contravventori, mettendo a prezzo il loro silenzio » (1). E similmente ha decico, con sentenza 17 marzo 1899, che « il tentativo di corruzione delle guardie, perchè non dessero corso ad un verbale di contravvenzione per pascolo abusivo, non vien meno sol perchè questo reato venga compreso nell'amnistia » (2).

Con tutto ciò rimane stabilito che l'atto d'un funzionario è ufficiale o meno secondo che venne compiuto entro o fuori i limiti della podestà e competenza di lui e che nè l'arbitrio nè l'abuso nel suo proprio ufficio, nè l'errore torranno l'ufficialità dell'atto, se questo venne compiuto in esplicazione di detta podestà e nella cerchia di quella competenza (3).

Che l'atto debba essere gratuito risulta da quanto abbiamo detto circa il carattere d'indebito che deve avere l' utilità data o promessa. Aggiungeremo solo che se si trovi stabilita una retribuzione per un atto dell'ufficio potrà sussistere reato se quella sia data o promessa in quantità maggiore dello stabilito, e propriamente per quanto vi è di eccedenza. L'atto era gratuito oltre la misura della re-

(1) Sentenza 18 novembre 1896, ric. Pallotti, *Riv. pen.*, vol. XLV, p. 168, m. 225.

(2) Ric. Imbrogli, *ivi*, vol. IL, p. 606, M. 1396.

(3) In argomento può essere ricordata anche la sentenza 9 giugno 1892 della Cass. che suona: « L'inesatta applicazione di una legge controversa non può costituire atto arbitrario per togliere l'oltraggio ». *Cassaz. unica*, vol. III, col. 905.

tribuzione e in questa parte eccedente vi è una possibile corruzione (1).

Così risulta da quanto si è già detto sotto altro capo, che deve esistere corrispondenza di mezzo a fine, tra l'utilità e l'atto ufficiale, dovendo quella dimostrarsi riguardo a questo o compenso indebito o prezzo d'ingiustizia. L'interesse ad uno o più atti dell'ufficio, che sia dimostrato nel datore dell'utilità sarà indice a facilmente convincersi del malizioso rapporto; ma se evidentemente risulti che l'utilità venne offerta per mera generosità di cuore, per amicizia o parentela o per cattivarsi in genere la benevolenza del funzionario, non sarà possibile concludere per la sussistenza d'un reato di corruzione.

CAPITOLO V.

MOMENTO CONSUMATIVO E CONCORSO DI REATI.

SOMMARIO.

12. Visti gli elementi del reato di corruzione, possiamo dire facilmente quando questo devesi ritenere consumato. Meno per quanto riguarda i casi di corruzione indicati nei capoversi dell'art. 172, il raggiungimento del fine e cioè l'atto del pubblico ufficiale non è richiesto perchè si abbia il reato. La corruzione si consuma coll'accordo delle due volontà ree del corruttore e del corrotto; anzi meglio si consuma nell'istante che il pubblico ufficiale riceve l'indebita utilità o ne accoglie la promessa, giacchè in questo momento il sacro deposito della dignità, della integrità, dell'indipendenza, del rispetto alle leggi, che devesi trovare in ogni funzionario pubblico, ha ricevuto quell'offesa che il legislatore vuol punita.

(1) Chauveau e Hélie, loc. cit., pag. 544, § 1858.

Risulta spiccato tale concetto dai termini del codice: si legge nella relazione Zanardelli dove è detto che la commissione riveditrice « modificò la sostanza dell'art. 172, spostando il momento consumativo del reato, col farlo retrocedere dall'istante in cui il colpevole fa, ritarda od omette l'atto, all'istante in cui egli riceve o si fa promettere la rimunerazione »; e si trova espresso e sostenuto, come quello che discende dalla più giusta nozione del reato, da quasi tutti gli scrittori moderni.

Scrive il Carrara che, « la offesa alla giustizia è consumata e perfetta nella forma (anche senza nessuna lesione nella sostanza) quando sia posto a prezzo l'atto d'ufficio » (1): l'Impallomeni, che « il delitto è perfetto quando il dono è stato accettato perchè, come prova la stessa parola « corruzione », è la venalità del pubblico ufficiale che la legge vuol colpire » (2); il Majno, che, « posto l'accordo, il reato di corruzione è consumato » (3); e il Brusa, in seno alla commissione reale di revisione, esprimeva appunto che « il reato consiste non nel conseguire il fine propostosi dal corruttore, ma nel corrompere l'ufficiale ».

Nella giurisprudenza, più casi sono stati decisi, applicandosi nettamente siffatto principio: come nelle sentenze 27 giugno 1883 e 5 marzo 1885 della cassazione di Torino e 10 agosto 1893 della romana regolatrice (4); nonchè nella sentenza 9 maggio 1885 della cassazione di Firenze che giudicò, in ispecialità, « essere colpevole di corruzione la guardia forestale che per donativi promette di non

(1) *Programma*, § 2555.
(2) Loc. cit., pag. 172.
(3) Loc. cit., pag. 520.
(4) Ricorrenti Castoris, Riva e Giuva, *Giuris. penale*, anni 1883 e 1885, pag. 309 e 133 e *Cassaz. unica*, vol. V, col. 77.

denunciare una contravvenzione, sebbene abbia in seguito, costretto dai suoi superiori, denunciata la contravvenzione e il contravventore sia stato anche condannato » (1).

Non potrebbesi però, in base ai cennati principii, convenire con quanto scrivono Chauveau e Hélie, che « se il funzionario siasi ristato dall'esecuzione dell'atto per un libero movimento della sua volontà, se abbia restituiti i donativi ricevuti o ricusate le offerte non vi ha più delitto; la convenzione quasi ad un tempo fissata e rotta e non seguita da alcun atto di esecuzione non può riguardarsi che come un semplice progetto, che da niuna pena potrebbe essere colpito. Se per l'opposto il funzionario abbia persistito nel patto e sia stato impedito dall'eseguirlo per un avvenimento indipendente dalla sua volontà, il fatto presenta tutti i caratteri di un tentativo legale, che il codice assomiglia al reato consumato » (2).

Per la nostra legge e per la dottrina imperante, una volta compiuto il reato, come nella specie coll'illecito contratto, il pentimento non ne può torre l'esistenza, nè snaturarne l'essenza giuridica, potendo solo valere per una generica attenuante o, secondo i casi espressamente indicati, per una diversa trattazione penale, come nel caso che pattuitosi uno degli atti ufficiali di che ai capoversi dell'art. 172 e l'effetto ivi indicato non segua, sarebbe da punire la corruzione, pur sempre consumata, non già colle pene di detti capoversi, ma bensì con quella della prima parte dell'articolo.

Non si può a meno, del resto, di rilevare quanta poca precisione scientifica esista nelle proposizioni di quegli egregi autori. O la convenzione è stata

(1) Ricorrenti Adamoli, *Bettini*, vol. XXXVII, pagina 191.

(2) Op. cit., pag. 545.

fermata, e non è più a parlarsi di progetto; o non è stata conchiusa e non sarebbe possibile parlare di rottura della stessa; e la maggior precisione era necessaria per applicare le regole del tentativo anche al sistema punitivo della corruzione, che si volesse ritener compiuta solo con la consumazione dell'atto ufficiale.

Più accettabile invece è la teoria di quei signori che insegnano: « Se il funzionario abbia ricevuto donativi o accettato promesse senza avere la volontà od il potere di menare a compimento l'atto, non è questa una corruzione da lui commessa, dappoichè non può dirsi infedele alle sue funzioni, sì bene colpevole di truffa o abuso di fiducia » (1). Trattasi di delitto e occorre il dolo a completarlo; e il dolo, nei casi dell'art. 172, consiste appunto nella volontà, che si deve dimostrare nel pubblico ufficiale, di ricevere indebitamente l'utilità per compiere un'ingiustizia: mancando siffatta volontà, manca il dolo e vien meno il reato.

Per il sistema del nostro codice tuttavia convien notare, non solo che quella teoria non è applicabile ai casi dell'art. 171, in quanto riguarda la volontà; ma ancora che, in quanto si riferisce alla impossibilità dell'atto, non è applicabile se non per l'impossibilità che dipenda da incompetenza. In ogni altro caso l'utilità promessa o data in contemplazione dell'atto ufficiale è senz'altro corruzione consumata.

Il Crivellari nel suo *Commento* scrive, che nell'articolo 171 « si prevede esclusivamente il fatto che il pubblico ufficiale riceva il dono *dopo* che aveva già compiuto l'atto del suo ufficio, senza che precedentemente egli siasi accordato col privato per ricevere una retribuzione » (2). Siffatta limitazione

(1) *Ivi*, § 1859.
(2) Pag. 814.

non è nella legge e non deriva punto dalla natura del reato contemplato in detto articolo.

Le ragioni, che quell'autore porta a conforto della sua tesi, sono quelle tratte dalla discussione della commissione riveditrice: « perchè d'ordinario non si patteggia il dono, ma si forma per esso un tacito accordo fra il pubblico ufficiale ed il privato; perchè il privato è persuaso che se non desse quella ricompensa non potrebbe altra volta ottenere ciò che ha diritto di ottenere ». Esse però non importano quella limitazione, anzi giustificando la disposizione legislativa a tutela di atti lontani, tanto più si deve ritenere che debbano valere per la punizione dell'utilità ricevuta in vista di un atto prossimo, e quindi a tutela di quello che il pubblico ufficiale stia per compiere.

La differenza tra i casi dell'art. 171 e quelli dell'art. 172, come meglio vedremo più innanzi, sta nella regolorità o nella ingiustizia dell'atto ufficiale e sebbene per il 172 la corruzione debba precedere l'atto, non ne viene che per l'art. 171 debba soltanto susseguirlo. Posta la differenza in quella prima circostanza, la corruzione prevista da questo articolo può consumarsi o prima o dopo l'atto, con maggior pericolo e gravità anzi nel primo momento, per l'influenza che potrebbe esercitare o l'ombra che potrebbe proiettare sull'atto di corruzione; il quale tuttavia non cambierebbe natura se compiuto giustamente e in piena conformità ad ogni altro dovere dell'ufficio.

13. Abbiamo già veduto come si distingua la corrusione dai reati di concussione e di abuso d'autorità; ma gioverà alla maggiore intelligenza e precisazione di quella vedere, nella varietà dei casi, come si distingua da molteplici altri reati e vedere qual trattamento debbasene fare quando con altro reato concorra.

Cominciando da quest'ultima parte, è facile il

dire che nel concorso della corruzione con altro reato devonsi applicare le regole degli art. 77 e 78 del codice penale, che trattano appunto del concorso dei reati. Occorre però rilevare che essendo la corruzione perfetta con l'accordo del funzionario e del corruttore, dovrassi riguardare fatto diverso tutto ciò che venga posto in essere posteriormente e rivesta carattere di reato. La semplice ingiustizia dell'atto ufficiale che sia stata fine della corruzione non fa che confermare il concetto di questa; ma se in luogo di una semplice mancanza ai doveri. dell'ufficio, il funzionario compie un atto costituente reato per sè stante, concorreranno i reati, con applicazione di doppia penalità a sensi dell'art. 77 e non della sola maggiore a sensi dell'art. 78, perchè non trattasi di « un medesimo fatto » violatore di più disposizioni di legge.

Così se un funzionario per corruzione commettesse un falso in atto del proprio ufficio, si renderebbe responsabile di duplice reato; come bene ritengono anche Chauveau e Hélie, che prevedono appunto questo caso (1).

E come ha ritenuto la cassazione, in una sua sentenza del 17 giugno 1896, in cui stabiliva che, « trattandosi di contrabbando commesso mediante corruzione di pubblici ufficiali e falsità in atti, l'aggravante della pena, all'uopo stabilita dalla legge speciale, non toglie che si proceda e si condanni anche per i delitti distinti e concorrenti della corruzione e falsità » (2).

Così è stato ritenuto il concorso dei reati di corruzione e di truffa dal tribunale di Roma, nel già ricordato processo Pinto (3). Così è stato deciso

(1) Loc. cit., pag. 516, § 1863.

(2) Conflitto in causa Saufò, *Riv. pen.*, vol. XLIV, pag. 164.

(3) Vedi sopra pag. 33.

che « nell'imputazione di corruzione di pubblici ufficiali, onde ottenere da essi falsa o reticente testimonianza, possono benissimo ravvisarsi due distinti reati » (1). E al riguardo la corte torinese ragionava dicendo : « L'ufficiale della polizia giudiziaria non è il testimone, che il caso o le altre fortuite combinazioni somministrano al fatto inquisito; egli è invece precostituito al designato fine d'adempiere alla polizia giudiziaria, di ricercare, di raccogliere e immediatamente riferire alla podestà giudiziaria le notizie, gli elementi e quanto altro torni necessario od utile alla giustizia sociale; egli è sempre l'ufficiale pubblico a ciò posto, a differenza di ogni altro testimone, che rimane semplice cittadino ».

I seguenti invece sono casi in cui la pratica giurisprudenza ritenne sussistere il reato di corruzione, escludendo altra figura di delinquenza, che in qualche modo sembrava potervi essere caratterizzata:

« Non di millantato credito, nè di truffa, ma di tentata corruzione si rende contabile colui che fa sborsare danaro agli studenti, promettendo loro di farli passare all'esame mediante la corruzione, effettivamente tentata a mezzo di altra persona, di un professore » (2).

« Risponde di corruzione, e non di omesso rapporto, il carabiniere che occulta sulla sua persona una somma ricevuta da chi doveva perquisire, omettendo di denunziarne il rinvenimento alla giustizia » (3).

---

(1) Cass. di Torino, 27 giugno 1883, ric. Castoris, *Riv. pen.*, vol. XIX, pag. 251.

(2) Cass. 12 settembre 1894, ric. Di Mauro, *Riv. pen.*, vol. XL, pag. 496, M. 2008.

(3) Cass. 11 marzo 1893, ric. Demuru, *Rivista penale*, vol. XXXVII, pag. 560.

« Risponde di corruzione, e non di violazione di segreto d'ufficio, il cancelliere che consegna la copia d'un processo in corso d'istruzione, mediante un'utilità in denaro » (1).

E queste altre sentenze hanno ritenuto per contro mancare il reato di corruzione e sussistere altro reato, secondo i casi giudicati:

« Il sergente, che incaricato di sorvegliare i soldati ricoverati all'ospedale acciò non trasmodino in cibi, in bevande, in giuochi, e non escano dallo stabilimento, contravviene a questo incarico per rimunerazione ricevuta o promessa, non commette il reato di corruzione, ma quello di violata consegna » (2).

« Non sussiste la figura giuridica del reato di corruzione del pubblico ufficiale, ove la omissione di un atto imposto dalla legge proceda dall'iniziativa e per l'interesse speciale dell'ufficiale. Colui che segue in questa via il pubblico ufficiale, non potendo essere corruttore perchè nessuna iniziativa è stata da esso avviata allo scopo di corrompere, rimane un semplice danneggiato dai raggiri fraudolenti nei quali fu avvolto e non può chiamarsi responsabile di alcuna violazione di legge. La responsabilità, quindi, del pubblico ufficiale, essendo eliminata la qualità specifica suaccennata, resta un fatto di truffa perchè l'omissione della denuncia per parte del medico e la transazione sulle ferite, nelle condizioni del fatto, non portano alcuna delle conseguenze giuridiche che si facevano valere in riguardo alle parti interessate » (3).

---

(1) Sentenza 7 gennaio 1898, ric. Libertini, *Riv. pen.*, vol. XLVII, pag. 396, m. 710.

(2) Tribunale supremo di guerra e marina, 2 febbraio 1874; *Eco trib.*, vol. XXV, pag. 234.

(3) Cassazione di Torino, 27 marzo 1889, conflitto in causa Tonello, *Giur. pen.*, anno 1889, pag. 205.

CAPITOLO VI.

CORRUZIONE SEMPLICE SECONDO L'ART. 171.

SOMMARIO.

14. Corruzione semplice.

14. Abbiamo già veduto come per il sistema del vigente codice anche il fatto preveduto dall'art. 171, come quelli preveduti dal 172, costituisca corruzione, e sia reato che merita questo titolo, non ostante per le leggi canoniche: *si simpliciter det ut juste judicet non peccat* (1); ed abbiamo accennato che la differenza tra i due casi sta appunto tra la giustizia e l'ingiustizia degli atti.

La corruzione dell'art. 171 esclude che possa esserne oggetto un atto ingiusto, e non deve far meraviglia che cionondimeno non cangi la natura del reato, dacchè questo si consuma nella persona del pubblico ufficiale e l'atto non ne è che il fine. La giustizia dell'atto compiuto non toglie che il funzionario, ricevendo per esso ricompensa, avvilisca l'ufficio suo facendone mercato.

La sollecitudine od una maggior cura nell'adempimento dell'atto, fatto oggetto della corruzione, non altera la giustizia di esso atto e non ponno quindi quelle circostanze far applicabile al caso l'art. 172 in luogo del precedente. Saranno esse tutt'al più mezzo di prova per argomentare circa la effettiva esistenza d'una indebita ricompensa. La sollecitudine e la massima cura negli atti dell'ufficio sono virtù che per sè non possono che far meritare lode al pubblico ufficiale, anzichè farne aggravare la responsabilità penale.

Non parci però si possa spingere tant'oltre siffatta massima da ritenere in tutto accettabile quanto l'illustre Vigliani osservava al senato, che cioè non

---

(1) C. 66, c. XI, *quaest.* 3.

possa, ad esempio, imputarsi ad un usciere d'aver ricevuto compenso per la immediata notifica d'un atto urgente. Il pericolo che il legislatore prevedeva e cercava stornare colla disposizione dell'articolo 171 è sempre presente, quando un pubblico ufficiale accetta doni per un atto del suo ufficio; e non è scusa l'interesse del privato che l'atto sia compiuto con maggior diligenza o cura. Anzi questa circostanza condanna sempre più il funzionario, che avrebbe dovuto per religione del proprio ufficio usare tutta quella diligenza e quella cura, e mette invece queste particolari virtù al servizio d'un indebito guadagno.

Nemmeno la straordinarietà del lavoro può essere titolo al pubblico ufficiale per ricevere compensi, quando quel lavoro sia pur sempre il lavoro che deve compiere per l'ufficio suo; e non sarà legittimo il compenso se non quando leggi, regolamenti o speciali disposizioni dell'autorità competente lo stabiliscano sotto forma di indennità, soprassoldi, premi ed altre, spesse volte, molto onorevoli retribuzioni.

Non occorre poi dire che più non tratterebbesi dell'atto dell'ufficio o di straordinarietà di tale atto, quando il lavoro del funzionario uscisse dalla cerchia delle occupazioni ufficiali per entrare in quella delle private, riguardo alla quale distinzione ci riportiamo a quanto è stato più sopra già discorso.

Qui noteremo solo che ben differenti dalla sollecitudine e dalla cura sono l'omissione ed anche il ritardo dell'atto ufficiale, riguardo ai quali parleremo più innanzi, rilevando come costituiscano ingiustizia e quindi formino elemento non più del reato previsto dall'art. 171, ma della corruzione prevista e punita dall'art. 172. E ricorderemo che quel primo reato può verificarsi o prima o dopo l'esecuzione dell'atto ufficiale, cui è diretto e che si consuma col fatto dell'accettazione dell'indebita retribuzione o della promessa di questa.

Concluderemo colle parole del deputato Cuccia, nella sua relazione per la commissione della camera dei deputati: « Alcuno dei commissari osservò parergli eccessiva la sanzione contenuta nell'art. 162, perchè condurrebbe a punire chi riceve doni senza avere mancato ai doveri del proprio ufficio; fatto senza dubbio illecito, ma che non contiene gli estremi del reato e che, tutt'al più, dovrebbe essere represso in via disciplinare. Altri, per contro, osservarono che, anche quando trattasi di atti eseguiti dall'ufficiale pubblico senza corruzione, debba ritenersi, non solo illecita, ma delittuosa l'accettazione di doni, come quella che fa cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà, che demoralizza la pubblica amministrazione e costituisce una tentazione continua alla coscienza del pubblico ufficiale. Essere, quindi, da accettare il principio cui s'informa il progetto, cioè, di colpire la venalità, indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli atti compiuti dal pubblico ufficiale, continuando, in questa materia, le tradizioni d'uno dei codici vigenti, il toscano » (1).

Nella scarsità di casi conosciuti della giurisprudenza sul nostro, valga quella formatasi sui codici toscano e sardo; coll'osservazione tuttavia che per il reato in parola quei codici, a differenza dell'attuale, limitavano il tempo della possibile consumazione, a quello precedente l'atto, mentre anche pel toscano l'illecita accettazione di doni, successiva all'atto, già più non era corruzione.

« Vi è reato di corruzione quando il pubblico ufficiale accetta donativi o ricompense per fare un atto del proprio ufficio ». E: « Il reato di corruzione sussiste tanto se spontaneamente si dia danaro non dovuto al pubblico ufficiale per ottenere un atto giusto od ingiusto, quanto se dietro invito

(1) Crivellari, *Introduzione*, vol. I, pag. 158.

o proposta del pubblico ufficiale si compia il fatto medesimo del pagamento » (1).

« Risponde a sensi dell'art. 171 codice penale la guardia municipale che riceve una retribuzione per un atto del proprio ufficio » (2).

CAPITOLO VII.

REATI DI CORRUZIONE SECONDO L'ART. 172.

SOMMARIO.

15. Corruzione aggravata.
16. Corruzione qualificata.

15. L'art. 171 prevede il caso più semplice del reato di corruzione, e perchè la prima parte dell'art. 172 contempla un caso di maggior gravità, importando che il mercimonio del pubblico ufficio, abbia per oggetto un atto ingiusto, stimiamo poter caratterizzare quest'ultimo caso col titolo di « corruzione aggravata ».

La differenza tra i due casi è già stata accennata e consiste tutta nell'ora espressa ingiustizia, che secondo la legge si verifica nel « fare un atto contro i doveri dell'ufficio », nell'omettere o ritardare l'atto stesso. Altra differenza, che però non è di sostanza, si può riscontrare in ciò che la corruzione dell'art. 171 si può consumare e prima e dopo compiuto l'atto d'ufficio, mentre la corruzione aggravata, essendo diretta ad influire sinistramente sull'esecuzione dell'atto stesso, non può verificarsi che in precedenza ad esso: e naturalmente molto meno, dopo che il funzionario abbia deposto il pubblico ufficio.

(1) Cass. di Torino e Napoli, 12 maggio 1877 e 7 maggio 1879, nelle cause Bignami e Pocci, *Ann. giur.*, anno 1877, pag. 203 e *Legge*, anno 1879, pag. 749.

(2) Cassazione 28 agosto 1899, ric. Citelli, *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 67.

« Contro i doveri » è espressione tanto lata, che già comprenderebbe e il ritardo e l'omissione dell'atto ufficiale, se anche il legislatore di questi specificatamente non avesse fatta menzione. Invero Cujacio, facendo omaggio al principio del diritto romano, molto nettamente insegna: « et non facere, facere est; qui enim non facit, hoc facit, ut nolit facere: privatio autem actionis actio est » (1). Ogni deviazione da quanto il pubblico ufficiale era tenuto di fare o non fare, è atto contro i suoi doveri, che potrà essergli imputato per corruzione, quando di questa concorra ogni altro elemento.

Per buona sorte non tutte le infinite mancanze, che si lamentano nei pubblici uffici, possono elevarsi al più grave titolo di reato. Dimenticanze, cattive interpretazioni della legge, inesattezze e mille altri mali sono purtroppo non rari, con danno spesso gravissimo delle pubbliche amministrazioni, ma perchè si riscontrano dipendere da ignoranza, inettitudine, negligenza, ecc., nulla hanno che fare col delitto di corruzione. Per questa occorre il dolo, la coscienza di voler deviare dalla diritta via, e propriamente per lucro (2).

Anche l'inesattezza o la minor cura nel compiere un atto, quando sia dolosa, può costituire elemento del reato; ma dovrà esser tale che renda manchevole l'atto stesso in confronto di quello che avrebbe dovuto essere secondo l'indole e la natura propria. Invece una più studiata diligenza, una maggior premura non potranno mai essere fondamento d'una corruzione aggravata, potendo essere,

(1) In leg. 121 Dig. *de reg. juris*.

(2) In quanto al non essere necessario che l'atto effettivamente segua e al mutar titolo il reato se il funzionario mentiva la volontà di compiere l'atto, vedasi più sopra dove si parla dell'elemento in genere dell' « atto d'ufficio ».

come abbiamo veduto, più che altro, argomento di prova della sussistenza d'una corruzione semplice.

Qualunque atto, di qualunque pubblico ufficio, può essere inficiato d'ingiustizia e non parrebbe esser necessario rilevare che anche nella volontaria giurisdizione può consumarsi atto ingiusto per corruzione e che tale può anche essere una rivelazione di segreti.

L'illustre Carrara, tuttavia, accenna all'uno ed all'altro caso, anzi riguardo a quest'ultimo ragiona come segue: « Una questione può nascere nella ipotesi di un pubblico funzionario che per danaro riveli un segreto del suo ufficio. Il caso non è tanto difficile a verificarsi se si porta il pensiero sul segreto che circonda i processi, criminali, e sull'interesse che un reo latitante può avere di ottenere da un cancelliere, anche con grosso premio, cognizione di ciò che esiste a suo carico nella procedura, onde regolare i suoi costituti e le sue difese. Il caso di corruzione per rivelazione di segreti si volle da qualche pratico punire come falso. Ma questa è una idea bislacca, che non può nemmeno discutersi. La questione è se di ciò debba farsi una forma speciale di rivelazione di segreto, o di abuso di autorità, o di corruzione. Ad applicarvi il titolo di abuso di autorità fa ostacolo l'intervento dello spirito di lucro. Ad applicarvi il titolo di corruzione sembra a prima giunta fare ostacolo che rivelare i segreti non è atto di ufficio. Ma questo obietto si può eliminare osservando da un lato che nella corruzione s'incorre col prendere danaro, anche per non fare il debito dell'ufficio proprio; e osservando dall'altro lato che palesare un segreto si risolve nel non custodirlo come era dovere » (1).

(1) Loc. cit., pag. 116, § 2557.

Un magistrato che abbia per legge facoltà, sotto determinate condizioni (1), di astenersi da un atto del proprio ufficio, potrà imputarsi di corruzione se ciò faccia per indebito compenso? Rispondiamo affermativamente, purchè l'astensione sia dolosa e non ricorra alcuno dei casi che la giustifichino; ma perchè nella specie non si potrebbe parlare dell'ingiustizia o dell'ommissione dell'atto, per cui si è astenuto e che dovrà in sua vece compiersi da altro funzionario, rimane l'ingiustizia dell'astensione compiuta contro la legge e perciò contro i doveri del proprio ufficio.

Il ritardo ben può dirsi che ha natura di omissione temporanea e non è difficile immaginare casi in cui la ritardata esecuzione di un atto, da parte del pubblico ufficiale, sia feconda di gravi conseguenze per la pubblica amministrazione. Così, ad esempio, il ritardo nell'eseguire un mandato di cattura, che permetta al ricercato di fuggire o di intralciare l'opera della giustizia; il ritardo in acquisti per conto dello Stato, che importi molto maggiore spesa per aumentati prezzi, ecc. Un caso speciale e degno di nota sembraci poi quello giudicato dalla cassazione di Torino il 23 luglio 1878 con sentenza che stabilì, a nostro parere giustamente, « incorrere nel reato di corruzione l'impiegato che riceve mancie e regali dai privati per adempiere atti dipendenti dalla sua carica in ore fuori del suo ufficio, ritardando a bello studio il disbrigo del proprio lavoro » (2).

(1) Art. 116 e seg. c. p. c.

(2) Ricorrente Colajanni, *Legge*, anno 1878, pag. 813. Aggiunge la sentenza che « nell'applicare la pena relativa a siffatto reato devesi avere riguardo all'intera somma soddisfatta all'impiegato, senza deduzione delle spese da questo sostenute anche per retribuire estranei, onde disimpegnare gli affari ».

Casi di corruzione per omissione o ritardo dell'atto ufficiale se ne trovano abbondanti nella patria giurisprudenza; ed oltre al ricordare qui i giudicati più sopra riportati e riferentisi ai ricorrenti Sala, Vallotto, Adamoli, Demuru, ecc., accenneremo anche alla famosa procedura contro Tanlongo e compagni, nella quale, con sentenza 8 gennaio 1894 della cassazione, fu ritenuto « colpevole di corruzione il commissario governativo di vigilanza per una banca di emissione, che riceve danaro o altra utilità per omettere atti del suo ufficio ». Il ricorrente Zammarano opponeva non fosse nè facoltà nè possibilità in lui di compiere gli atti che gli si imputavano colpevolmente omessi, ma la corte ritenne essere stato invece dover suo rilevare d'urgenza le gravi irregolarità della banca romana (1).

16. Per la qualità di certi atti singolarmente preveduti dal legislatore e che sono i più importanti nel campo della pubblica amministrazione, nonchè per la circostanza che l'ingiustizia degli stessi dev'essere consumata, stimiamo poter caratterizzare di « qualificata » la corruzione dei casi contenuti nei capoversi dell'art. 172.

A differenza delle altre, la corruzione qualificata non si consuma col semplice accordo delle due volontà criminose del corrotto e del corruttore, ma occorre che il primo compia effettivamente l'atto ufficiale che è stato oggetto del turpe mercato, onde aversi quella più grave figura di delitto. L'accordo non seguìto dall'atto, quando pure l'atto mercanteggiato fosse tra quelli indicati nel primo ca-

(1) *Legge*, anno 1894, vol. I, pag. 128. Altri casi si possono leggere nelle sentenze della Cassazione 8 e 19 novembre 1895, *Riv. pen.*, vol. XLIII, p. 306 e 212; 18 maggio 1896, *ivi*, vol. XLIV, p. 496 e 30 dicembre 1898, *ivi*, vol. XLIX, p. 293.

poverso del citato articolo, non potrebbe dar luogo a responsabilità penale se non nei sensi della prima parte di detto articolo; a meno che concorrano gli estremi d'un tentativo di corruzione qualificata e la pena di questo sia maggiore della pena sancita per la corruzione aggravata.

Bene quindi è stato giudicato dalla cassazione, che « le aggravanti portate dai capoversi dell'articolo 172 sono appicabili soltanto nel caso che siasi ottenuto l'intento propostosi » (1).

Che l'accordo non seguito dall'effetto voluto dal capoverso possa costituire la corruzione della prima parte dell'articolo non par dubbio, perchè nel capoverso colla espressione « il fatto » si richiama evidentemente tutto quanto nella prima parte è esposto per aversi il reato di corruzione, aggiungendosi solo la circostanza di un dato effetto, per aversi una figura speciale di quel reato e rendere possibile una pena diversa e più grave.

Ma non meno ci pare doversi ritenere costante, che possa verificarsi un tentativo della corruzione qualificata, di che al capoverso. Invero, il delitto in esso contemplato è speciale figura di reato, per le circostanze già accennate che lo diversificano dalla corruzione aggravata, e come tale ha una vita propria che può essere condotta al suo pieno sviluppo o può rimanere nei primi stadii della sua estrinsecazione. In questo secondo caso si possono avere gli estremi d'un tentativo; il principio cioè di una esecuzione del delitto, che come ogni altro va soggetto alle regole generali del codice sui reati imperfetti, di che agli art. 61 e 62.

Appena occorre dire che anche per la corruzione qualificata quanto per l'aggravata, il reato si può consumare mediante atti positivi o mediante

(1) Sentenze 17 dicembre 1897, ric. Carosi, *Riv. pen.*, vol XLV, pag. 168, m. 227.

omissione o ritardo d'un atto d'ufficio, perchè nel capoverso dell'articolo si richiamano gli elementi di fatto quali sono indicati dalla prima parte. Del resto il maggior requisito dell'effetto, che per la corruzione qualificata deve realmente verificarsi in uno dei casi previsti, può dipendere anche indirettamente dall'opera del funzionario corrotto, non essendovi nella legge alcuna limitazione al riguardo, e così anche una semplice omissione o un ritardo possono produrre l'effetto delittuoso.

Il più delle volte nelle pubbliche amministrazioni la risoluzione d'un affare dipende dall'opera di molteplici funzionari e basterà che il funzionario corrotto vi concorra per la parte di sua competenza, onde imputargli l'effetto seguito; giacchè l'affare anche se solo in parte, dovrà pur sempre dirsi inficiato di corruzione.

Gli oggetti di questo speciale reato sono di doppio ordine: affari amministrativi e giudiziari. In quanto ai primi devono consistere nel conferimento d'impieghi, stipendi, pensioni od onorificienze o nella stipulazione di contratti; in quanto ai secondi devono importare il favore o il danno d'una parte o d'un imputato in causa civile o penale.

Già la parola « pubblici » aggiunta ad impieghi, cui susseguono le espressioni di stipendi, pensioni, ecc., fa ritenere che non possa qui in ogni caso trattarsi se non se di affari delle pubbliche amministrazioni; ma se occorresse maggior prova starebbe la gravità del reato, che non potrebbe ragionevolmente consistere in materia di private amministrazioni, talvolta di minima importanza, e più ancora sta la denominazione del titolo, in cui l'articolo 172 è scritto, e che suona « dei delitti contro la pubblica amministrazione ».

E gli affari sono specializzati nel « conferimento » di un impiego, stipendio, ecc.; conferimento che non può confondersi con altro atto, attinente al-

l'impiego, come sarebbe un semplice tramutamento del funzionario o la deposizione dall'impiego. Riguardo invece agli stipendi ed alle pensioni, anche un semplice aumento degli stessi potrebbe bastare, perchè l'aumento è per sè conferimento di quanto prima non era stato assegnato.

La stessa importanza dannosa che può assumere l'aumento in questi casi consiglia a ritenere siffatta sentenza e però non possiamo accettare la contraria tesi sostenuta dal Crivellari (1).

Sono, come si vede, gli indicati tra i più importanti atti della pubblica amministrazione, essendo la nomina agli impieghi di fondamentale interesse e portando gli stipendi e le pensioni grave peso all'erario pubblico. Ed eguale importanza, dal lato morale, si deve attribuire al conferimento delle onorificenze, che, se date a giusta ricompensa di merito, sollevano gli animi a squisiti ideali, se ottenute per corruzione ponno scalzarne ogni base.

Per la necessità poi che i contratti non tradiscano gli interessi pubblici, ben si qualifica la corruzione, che abbia per effetto la stipulazione degli stessi. E qui occorre osservare che la legge non richiede alcuna particolarità circa la sostanza dei contratti stessi; non un'ingiustizia, non un'irregolarità dimostrata: basta che la stipulazione sia effetto d'un patto delittuoso tra l'interessato e il pubblico ufficiale, perchè il reato, nella sua singolare gravità, sia sussistente. Indipendentemente da ogni determinazione di danno, è jattura certa il fatto che il pubblico ufficiale, tutore naturale degli interessi dell'amministrazione cui appartiene, entri nella stipulazione di atti che la riguardino, coll'animo non più assicurato al beneficio di questa, ma corrotto da estraneo sentimento di lucro.

In questo caso si ha riprodotta in termini più

(1) Luogo citato, pag. 819.

gravi la figura di reato prevista e punita dall'articolo 176 del codice, riguardo al quale, nello stesso senso, la commissione della camera sul progetto 1887 osservava: « che la ingerenza del pubblico ufficiale è sempre perniciosa alle pubbliche amministrazioni e sempre indecorosa pel pubblico ufficiale, anche quando lo stimolo del privato interesse non l'avesse spinto a recar danni determinati e valutabili all'amministrazione cui l'affare appartiene » (1).

Qualunque pubblica amministrazione è tutelata da questo disposto di legge; e tale qualità si deve ritenere abbiano, non solo l'amministrazione dello stato, quella delle provincie e dei comuni come indica il Crivellari (2), ma eziandio quella delle opere pie ed altre se ve n'hanno, che all'infuori d'ogni interesse ed ingerenza privata siano governate da pubblici ufficiali e dirette esclusivamente al pubblico bene.

E, purchè il conferimento, la stipulazione dipendano dall'amministrazione, cui appartiene, per l'ufficio suo, il funzionario corrotto, non monta se oggetto dell'uno o dell'altra sia affare di molta o poca importanza, non distinguendo la legge e non essendovi ragione perchè debba distinguere l'interprete. E non monta che la parte presa nell'affare dal pubblico ufficiale sia grande o piccola, purchè si possa dire l'affare stesso effetto della corruzione di lui; e il rapporto di causa ad effetto vi sarà pur sempre, anche quando si verifichino delle concause.

Detto così dei fatti amministrativi che possono qualificare il reato di corruzione, non resta che discorrere dei giudiziari; e questi non possono consistere che nel favore o nel danno di una parte.

---

(1) Numero CXLII.
(2) Luogo citato, pag. 819 e vol. VI, pag. 34.

Evidentemente per l'importanza grande dei pubblici giudizi, da cui bene spesso dipendono le libertà e le sostanze dei cittadini, gravissimo è il caso della corruzione che s'infiltri nelle aule della giustizia ; ma se anche si tratti di cause di minima entità, la sanzione della legge non muta, perchè lo spettacolo dell'ingiustizia non può a meno di scuotere il sentimento che è base precipua dei civili consorzii, la sicurezza cioè d'ogni cittadino di credersi tutelato nei suoi diritti (1). Una eccezione fa la legge, ma nel senso di aggravare le pene, quando la corruzione del giudice abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale, superiore ad un anno : e ciò in vista del maggior danno o del maggior pericolo che può risentirne il privato.

Per parte in causa civile s'intende chiunque, attore, convenuto, interventore, ecc., contro il quale possa fare stato una sentenza, che debba venir pronunciata dal giudice : e il favore o il danno non si debbono intendere limitatamente ad un giudizio definitivo, ma ad uno qualunque, anche reparabile, non facendo al riguardo distinzione la legge. Dicendosi causa, resta però escluso che possa trattarsi di altri fatti giudiziarii, come quelli di volontaria giurisdizione, la ingiustizia dei quali non potrebbe costituir materia che pel reato previsto dalla prima parte dell'articolo che commentiamo. Qualunque favore o danno invece nel merito della causa possono costituire la corruzione qualificata, anche se si riferiscano al solo giudizio delle spese di lite.

---

(1) È ben noto e degno d'essere qui ripetuto l'aneddoto del mugnaio, che alle pretese dell'imperatore rispondeva, coll'espressione di chi si sentiva pienamente sicuro nei suoi diritti : « vi sono dei giudici a Berlino ».

E riguardo alle cause penali, per imputato si ha chiunque venga chiamato a rispondere di un reato e in qualunque grado di giurisdizione, anzi anche nel periodo istruttorio, giacchè la causa ha in questo stadio il suo cominciamento. La stessa legge romana stabiliva tale regola, mentre si legge: « Lex Julia de repetundis praecepit ne ob hominem in vincula publica conjiciendum exve vinculis dimittendum, neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve, aliquid acceperit » (1).

Il favore o il danno si possono verificare nell'assoluzione, nella condanna, nella spedizione o nella revoca d'un mandato di cattura ed in qualsiasi atto che possa menare a somiglianti risultati.

In quanto poi all'ultimo capoverso, pel caso di sentenza di condanna seguìta, come si è sopra accennato, è pacifico doversi intendere una pronuncia anche non definitiva, essendo sistema del codice di indicare colla voce « condanna » il giudicato irrevocabile, coll'espressione « sentenza di condanna » anche ogni altro (2).

Appena occorre accennare che la parte civile è pur essa parte in causa e sono ad essa comuni le regole suaccennate.

Da quanto si detto risulta che questo reato, previsto dal n. 2 del primo capoverso dell'art. 172, non può venir consumato se non da un giudicante, o da chi possa legalmente influire sulla decisione d'una causa; e il giudicante dall'umile grado del conciliatore sale fino a quello di presidente di cassazione. Un cancelliere non lo potrà, mancando di qualsiasi giurisdizione nel merito delle cause; non lo potrà un usciere, avendo competenza soltanto per atti preparatorii al giudizio o successivi; e se in ese-

(1) Legge 7, Dig. *de leg. Julia repetundarum.*
(2) Impallomeni, Crivellari e Majno, ai luoghi citati.

cuzione d'una sentenza ometterà di pignorare oggetti che doveva pignorare, risponderà egli, non di questo titolo, ma della corruzione aggravata a sensi della prima parte dell'articolo, come, applicando la corrispondente disposizione del codice sardo, ebbe a ritenere la cassazione di Roma, con sentenza 28 gennaio 1889 (1).

Invece compresi nel numero dei giudicanti devonsi ritenere gli arbitri e i giurati; quelli chiamati a dirimere contestazioni civili, questi le più gravi penali. Nè osta riguardo ai giurati l'apposita legge del 1874, già ricordata, colla quale si comminano pene per l'accettazione di sollecitazioni e doni, perchè l'articolo relativo, nella sua ultima parte, dispone appunto: « Il giurato che abbia accettato le offerte o promesso il suo voto incorre nelle stesse pene (dei sollecitatori) accresciute di un grado; salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria » (2).

E ciò indipentemente dall'opinione già espressa, che la legge del 1874 si deve intendere abrogata, in virtù del nuovo codice, per tutto quanto riguarda la corruzione de' pubblici ufficiali (3).

Il pubblico ministero, a differenza degli avvocati, che non sono pubblici ufficiali, può rendersi responsabile del reato in parola, sia in quanto eserciti funzioni da giudice istruttore o l'azione penale, sia quando esprima il suo parere in giudizii civili o penali, perchè in ogni caso può favorire o danneggiare, non importa con quanta maggiore o minore efficacia, le sorti d'una parte o d'un imputato in causa civile o penale.

---

(1) Ricorrente Tanzi, *Rivista penale*, vol. XXIX, pagina 564.

(2) Art. 48 legge 8 giugno 1874, n. 1937.

(3) Vedi sopra pag. 724.

CAPITOLO VIII.

DEL CORRUTTORE E DEL TENTATIVO DI CORRUZIONE.

SOMMARIO.

17. Non vi può essere corruzione senza corruttore, perchè solo nel consentire del pubblico ufficiale alle proposte d'un interessato, riferibili ad un atto del proprio ufficio, può consumarsi questo delitto, mentre ogni altra mancanza di esso funzionario mossa da arbitrio, interesse proprio, ecc., può dar luogo, non già a questa, ma solo ad altre figure di reato. Determinante della corruzione dev'essere l'interesse del privato, al quale potrebbe accoppiarsi, senza toglierne però l'efficacia, altro movente, come, ad ogni modo, sempre è accoppiato quello dell'avidità, che deve essere nel pubblico ufficiale.

Il reato di corruzione tuttavia non vien meno perchè il corruttore rimanga impunito. In tal caso dovrà pur sempre riscontrarsi obiettivamente l'opera del corruttore, la materialità di essa, sebbene subiettivamente svanisca la responsabilità penale di lui; e con siffatta opera evvi quanto occorre per costituire l'elemento determinante, di cui abbiamo sopra parlato. In questo senso s'incontrano non poche decisioni della patria giurisprudenza, tra le quali ricorderemo quelle, già citate, nelle cause Giuva e Raspanti (1); nonchè quella nella causa Colajanni, per altro titolo riportata, e che suona: « Per procedere contro l'impiegato non occorre siasi proceduto anche contro i corruttori » (2), e la sentenza 5 maggio 1882 della cassazione di Ro-

(1) Vedi sopra pag. 39 e 40.
(2) Vedi pag. 65.

ma che stabilisce: « L'assolutoria degli accusati come corruttori di un pubblico ufficiale non esclude che questo possa essere condannato per reato di corruzione » (1).

Questa indipendenza delle due responsabilità sembra ognor più giustificare quanto abbiamo posto a fondamento di tutta la nostra trattazione, e cioè, che il pubblico ufficiale è soggetto attivo e passivo del reato di corruzione; e il corruttore quindi non commette e non può commettere la corruzione.

Non potrebbe questi mai considerarsi cooperatore in un reato, che non può essere cominciato o consumato, se non colla veste ufficiale di chi si lascia corrompere, nell'ambito delle sue funzioni. La figura delittuosa del corruttore, secondo le regole generali del concorso di più persone in uno stesso reato, sarebbe quella di colui che determina altri a commetterlo (2); ma perchè l'art. 173 del codice ne fa speciale trattazione e la legge particolare deroga alla generale, esso corruttore non altrimenti che colle disposizioni di detto art. 173 dev'essere giudicato, quand'abbia « indotto » alla corruzione.

Al reato in esame sarebbe applicabile indubbiamente la teoria dell'art. 65 cod. pen., per la comunicabilità dell'aggravante del pubblico ufficio, al corruttore; ma essa non può avere effetto pratico, perchè non solo non valgono pel corruttore, come abbiamo notato, le disposizioni della correità, secondo l'art. 63, ma nemmeno valgono quelle della complicità, secondo il successivo art. 64. È facile immaginare il caso di un pubblico ufficiale che chieda al privato una indebita ricompensa per

(1) Ricorrente Papi, *Legge*, anno 1883, volume I, pagina 25.
(2) Art. 63 capov. c. p.

atto del proprio ufficio, mostrandosi inchinevole alla corruzione, e se il privato consenta a dar quella, potrebbesi nell'opera sua ravvisare un atto di complicità, per avere rafforzato in quello la risoluzione di commettere il reato. Ma il ragionamento non regge: per la complicità occorre la « risoluzione » da parte del reo principale, e quando il funzionario già sia « risoluto » ad ottenere l'indebita ricompensa, tutto ciò che adópera a quest'effetto costituisce il fatto appunto di concussione, previsto e punito dall'art. 170 del codice. Come abbiamo già veduto (1), nella materia che trattiamo non sono possibili che due cose, o che il privato o che il funzionario abbia indotto l'altro; secondo i casi, si avrà diversa figura di reato.

In Francia, sebbene per ispeciali disposizioni riguardanti la corruzione siasi potuto dagli autori andare in differenti avvisi, rimase abbastanza stabilito che non possa parlarsi di cooperazione da parte del corruttore, e che sebbene si potessero ravvisare nell'opera di questo gli estremi della complicità, le regole di questa tuttavia non si applicano, stante le particolari disposizioni della legge (2).

18. Riguardo al tentativo, nel caso nostro, nemmeno sono applicabili le regole generali, non solo perchè il citato art. 173 nel suo capoverso ne tratta in modo particolare, ma anche perchè la natura del reato di corruzione non sembra permettere il concetto d'un tentativo punibile. Questo sarebbe solo possibile nel caso, già da noi accennato, della cor-

---

(1) Vedi sopra pag. 722.

(2) Chauveau ed Hélie, luogo citato, pag. 548, § 1871 e seg.; Dalloz, *Répertoire*, luogo citato, dove si legge: « En l'absence de toute disposition spéciale, le corrupteur eut été punissable comme complice, en vertu des art. 59 et 60 c. p. ».

ruzione qualificata; e lo sarebbe anche nelle altre specie, ma solo in quanto s'immaginasse il pubblico ufficiale in un primo stadio dell'attuazione del reato, che non giungesse al suo compimento..

Somigliante caso è stato ritenuto sussistere nella fattispecie decisa dalla cassazione con sentenza 15 giugno 1898, che si riassume nei seguenti termini: « Risponde di tentata corruzione e non di subornazione, il perito dell'annona, che, redatto e trasmesso verbale di contravvenzione, ponga a prezzo il suo ufficio per invalidarlo, manifestandone la volontà con atti di esecuzione a ciò conducenti, e, accennando ai relativi mezzi, indichi pur quello di una subornazione di testimoni, senz'averne neanche cominciata l'esecuzione con incitamenti rivolti a qualche persona » (1).

In ogni altro caso, non ostante l'opinione, che in senso contrario è stata espressa da alcuni membri nella commissione di revisione pel codice penale (2), stimiamo di non potersi parlare di tentativo, secondo le regole generali del codice.

L'art. 61 limita il concetto del tentativo all'opera di colui « che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ». Se noi riteniamo, come abbiamo posto, che la corruzione consiste non nel corrompere, ma nell'essere corrotto, e non possa consumarla che il pubblico ufficiale, soggetto attivo e passivo di questo reato, apparirà chiaro che il privato non possa « cominciarne l'esecuzione ». Egli non fa che estrinsecare un desiderio, mettere innanzi un progetto di corruzione; ma fino a che il pubblico ufficiale non pieghi l'animo suo alla richiesta, di corruzione non vi è traccia alcuna. Sarebbe enor-

(1) Ric. P. M. contro Korompay, *Riv. pen.*, vol. XLVIII, pag. 338.

(2) Verbale XXII.

memente grave per la dignità e l'indipendenza dei pubblici funzionari il sopporre che l'audacia di un irrispettoso valesse a far ritenere sussistente un principio di corruzione, una parte anche minima di essa; e se questa non ricorre, secondo i termini del vigente codice, non potrà parlarsi di tentativo.

Nel campo morale ben può dirsi che chi offre doni al pubblico ufficiale, per farlo declinare dall'esatta osservanza dei suoi doveri, ne tenta la corruzione; e nel campo giuridico può dirsi che quel fatto viola il diritto di tutti al rispetto ed alla sicurezza delle pubbliche funzioni, ma ciò non cambia quanto, riguardo al codice, si è detto di sopra, e varrà solo, come è valso, a fare giustamente prevedere dal legislatore il fatto stesso come reato per sè stante.

Nello stesso senso si sono pronunciati, qual più qual meno nettamente, i commentatori (1); e nella giurisprudenza troviamo la sentenza 21 novembre 1892 della cassazione che stabilisce: « Il capoverso dell'art. 173 prevede un reato *sui generis*, un reato di corruzione per sè stante, il fatto cioè, di chi abbia, senza risultato, cercato d'indurre il pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del suo ufficio. Non si tratta d'una scusante del delitto di corruzione propriamente detta » (2).

Eguale massima ritennero le sentenze nelle cause Riva e Barbieri, già ricordate, nelle quali si legge: « Se l'ufficiale non accetta la proposta, il proponente non cessa di essere colpevole del reato di corruzione, il cui tentativo costituisce un reato speciale, non disciplinato dalla teoria del tentativo

---

(1) Crivellari, loc. cit. pag. 792; Majno, n. 881; Impallomeni, n. 343; Pessina, pag. 69.

(2) Conflitto in causa Sciascera, *Cassaz. unica*, vol. IV, col. 300.

in genere »; e « il tentativo di corruzione d'un pubblico ufficiale costituisce un reato speciale che non attinge norma dal tentativo o conato in genere » (1).

Il tentativo di indurre alla corruzione, previsto dal capoverso dell'art. 173, si riferisce a qualunque caso di corruzione contemplato negli articoli precedenti, e sussiste « quando concorrono le seguenti circostanze; che vi sia una proposta; che la persona tentata sia un pubblico funzionario, ovvero un agente della pubblica amministrazione; che vi sia stata promessa qualunque di ricompensa e che tale promessa abbia avuto per oggetto un atto del ministero dell'agente non soggetto a mercede » (2).

L'offerta basta sia fatta verbalmente e questa sarà anzi la forma sotto cui più facilmente si verifica, interessando alle parti di non lasciar documento della loro reità. « Anche la semplice offerta di una somma di danaro fatta ad una guardia daziaria, perchè lasci passare tabacco di contrabbando, costituisce il reato di corruzione dal canto dell'offerente, e non soltanto un atto immorale od un tentativo remoto esente da pena » (3).

Ed è offerta che costituisce questo speciale reato « il dono fatto od inviato dal litigante ad un giudice, allo scopo di esser favorito nella decisione di una causa » (4).

Non monta che il danaro non dovuto sia dato spontaneamente o non piuttosto « dietro invito o proposta del pubblico ufficiale si compia il fatto

---

(1) Vedi sopra, pag. 52 e 35.

(2) Cass. di Roma, 28 luglio 1880, ric. P. M. in causa Cortesi, *Riv. pen.*, vol. XIII, pag. 44.

(3) Sentenza già citata in causa Riva

(4) Id. in causa Barbieri.

del pagamento » (1); purchè, come abbiamo già notato, non si snaturi il reato assumendo i caratteri della concussione o della corruzione consumata secondo la prima parte dell'art. 173.

Nè toglie la figura delittuosa del fatto la circostanza che tenue sia l'offerta, ben avendo giudicato la cassazione di Roma, con sentenza 10 gennaio 1881, che: « in tema di corruzione non basta ad escludere la possibilità del conseguimento del fine, la poca entità della somma offerta, dovendo aversi riguardo alle condizioni economiche degli individui, ai loro bisogni, al loro carattere ed alla loro educazione. Il principio che non vi ha reato quando il mezzo adoperato non è idoneo a consumarlo, è soltanto applicabile nei casi in cui l'inettitudine può essere stabilita con certezza e non nei casi in cui non la si possa stabilire; come, ad esempio, se l'offerta di una determinata somma di danaro sia atta a corrompere un pubblico funzionario » (2).

E nello stesso senso ha giudicato la corte d'appello di Torino, esprimendo il concetto che nel tentativo di corruzione l'idoneità del mezzo dev'essere considerata in astratto » (3).

Con questi giudicati, che ritraggono il pensiero del legislatore italiano, diretto a colpire qualunque più leggera scossa data alla integrità de' pubblici funzionarii, stimiamo non poter avere presso di noi senso giuridico l'espressione del Dalloz, che vuole non « punibile, perchè sarebbe enorme, l'offerta di danaro ad una guardia perchè ometta un verbale di contravvenzione alla caccia » (4).

---

(1) Id. in causa Pocci.

(2) Ricorrente La Greca, *Legge,* anno 1881, vol. I, pagina 637.

(3) Sentenza 31 ottobre 1894, App. Peirona, *Riv. pen.*, vol. XLII, pag. 592 in nota.

(4) Dalloz, loc. cit.

CAPITOLO IX.

PENE, COMPETENZA E PRESCRIZIONE.

SOMMARIO.

19. La severità usata dal vigente codice nell'estendere fino a tutti i suoi più lontani confini il concetto del reato di corruzione, si dimostra eziandio nella gravità delle pene; ma la dignità e la sicurezza di ogni pubblico ufficio, che si vogliono tutelare, nonchè il danno privato e più ancora il sociale alla moralità pubblica, che sono effetto di quel reato, giustificano le disposizioni del legislatore.

È stato dibattuto se al corruttore, non rivestendo egli alcuna dignità di pubblico ufficio, non dovesse sempre applicarsi minor pena che al corrotto; ma in contrario osservarono molti membri della commissione riveditrice, col relatore Lucchini, « che anche il corruttore agisce contro il principio d'autorità, ed egli è la causa della corruzione. Egli, inoltre, può usare tali mezzi di seduzione, da fare, alle volte, che la colpevolezza del pubblico ufficiale apparisca minore della sua » (1).

La diminuzione di pena non è stata ammessa che nel caso dell'art. 171. In quanto poi all'impunità del corruttore, per facilitare lo scoprimento dei reati, l'ha fatta del tutto rigettare un sentimento di giustizia e di civiltà.

Le pene del codice seguono la graduazione da noi ritenuta della corruzione semplice, dell'aggravata e della qualificata, comminando la reclusione rispettivamente col minimo di 3 giorni, di 6 mesi e di 3 anni, oltre l'interdizione temporanea

(1) Verbale XXII di detta commissione.

dai pubblici uffici e la multa, nel primo caso da L. 50 a 3000, negli altri da L. 100 a 5000; e finalmente, pel caso previsto dal secondo capoverso dell'art. 172, la reclusione è da 5 a 15 anni e la multa può estendersi al massimo di L. 10,000.

Non mancarono coloro che avrebbero preferito di non applicare anche pena restrittiva della libertà pel reato dell'art. 171, e di stabilire un minimo più basso per quello del 172 primo capoverso, potendosi in entrambi riscontrare dei casi di ben lieve entità; ma solo quel primo desiderio è stato accolto e solo pel corruttore, rimanendo le altre disposizioni ferme, stante la grave importanza sociale dei reati.

Osserva l'Impallomeni, riguardo al secondo di detti reati, che: « Se il danno dell'imputato consiste in una indebita privazione della libertà individuale, il fatto cade sotto la sanzione più grave stabilita per la ipotesi di — attentato alla libertà individuale per fine di lucro — preveduta dall'articolo 147 combinato con il primo capoverso dell'art. 146 e con l'art. 153; e la pena è della reclusione da 7 a 17 anni e 6 mesi » (1).

E in relazione a ciò, parlando dell'effetto d'una sentenza di condanna aggiunge: « Qui sarebbe stato desiderabile che la reclusione avesse potuto raggiungere la durata di 17 anni e 6 mesi, comminata per l'attentato alla libertà individuale per fine di lucro, in considerazione della ipotesi che la condanna si esegua. Giacchè è dubbio che si possa in questo caso far luogo al concorso formale dei reati, come nel caso da noi sopra ipotizzato sotto il n. 2, mentre 15 anni di reclusione e 10,000 lire di multa insieme riunite possono sembrare non meno gravi di 17 anni e 6 mesi di reclusione. Sono forse più gravi in caso d'insolvibilità, non potendo la

(1) Luogo citato, pag. 177, § 339, n. 2.

multa convertirsi in detenzione superiore ad un anno; e la solvibilità o no del condannato non può *a priori* essere determinata. Tuttavia noi crediamo che il giudice potrà applicare 17 anni e 6 mesi di reclusione, quando, tenuto conto delle condizioni personali dell'imputato, crederà tale pena più grave che 15 anni di reclusione e 10,000 lire di multa » (1).

Come effetto della condanna l'art. 174 prescrive, in qualunque caso, la confisca di tutto ciò che sia stato dato; ma, a differenza del codice toscano, non anche di ciò che sia stato promesso.

20. Il reato di corruzione si consuma nel luogo dove risiede il pubblico ufficiale che ne è il soggetto passivo, e la competenza a conoscerne è quindi nell'autorità giudiziaria di detto luogo. Non muta la competenza nel caso di corruzione qualificata, perchè anche qui il reato si consuma nel pubblico ufficiale e l'effetto voluto dalla legge non ne rimane che una conseguenza.

Anche per il tentativo dell'art. 173 capoverso vale questa regola, come ha deciso la cassazione di Roma con sentenza 25 novembre 1885, nei seguenti termini: « A giudicare il reato di tentativo di corruzione di un pubblico funzionario mediante spedizione fattagli di un donativo è competente il magistrato del luogo dove il funzionario esercitava il suo ufficio, dove intendevasi di raggiungere lo scopo delittuoso e dove con l'arrivo del dono in mano del destinatario si è esaurita l'azione delittuosa » (2).

Nel merito, ad eccezione della corruzione qualificata, con l'effetto d'una sentenza di condanna, secondo il capoverso ultimo dell'art. 172, che è

(1) Ivi, n. 3.

(2) Conflitto in causa Moas, *Giurisp. penale*, anno 1886, pag. 538.

competenza della corte d'assise, tutti gli altri casi sono competenza del tribunale. Può però esserne fatto rinvio alla cognizione del pretore, a sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., nei casi previsti dall'art. 171, compresa la relativa responsabilità del corruttore, e in quello di tentativo a sensi del capoverso dell'art. 173. Riguardo al quale ultimo appunto, la sentenza già ricordata in causa Sciascera, stabilisce che: « Non si tratta di una scusante del delitto di corruzione propriamente detta: e il pretore può pertanto conoscere, in base al rinvio, di cui all'art. 252 del codice di rito » (1).

In quanto alla prescrizione, il termine in cui può compiersi parte da momenti diversi, secondo le differenti figure del reato. Nella corruzione semplice e nel tentativo il termine decorre dal momento dell'accettazione o dell'offerta, perchè con queste il reato è consumato e non perdura alcun rapporto tra di esse e l'atto ufficiale che ancora si dovesse compiere e in contemplazione del quale ebbero luogo. Invece se la corruzione ebbe per oggetto un atto od un'omissione ingiusta, in quanto segua l'effetto di queste entità delittuose, e fino a quando le stesse hanno vita « permane » il reato, e a sensi dell'art. 92 cod. pen. la prescrizione non decorre che dal giorno in cui cessò la permanenza.

In un caso di corruzione per omettere un atto del proprio ufficio, la cassazione di Firenze con sentenza 8 giugno 1889 decise che: « la prescrizione del reato di corruzione decorre dall'ultimo atto che non si denunziò, come altrimenti avrebbe dovuto farsi (2); e con ciò conferma che anche dopo l'incontro delle due volontà del corrotto e del corrut-

---

(1) Vedi sopra pag. 78.

(2) Ricorrente Meneghetti, *Racc. Bettini*, vol. XLI, pag. 215.

tore permane il reato, e la prescrizione quindi non prende le mosse che da un momento successivo all'accettazione del dono; ma questo momento, secondo noi, non sarebbe quello dell'atto, di cui si omise la denuncia, bensì quello dell' omissione stessa, che durerà fino a che sussista la possibilità, nel pubblico ufficiale, di compiere l'atto suo doveroso e far cessare quindi la delittuosa omissione.

21. Anche per le imputazioni di corruzione potrà verificarsi che non si possa procedere fino a che non sia data l'autorizzazione, nei casi in cui questa è richiesta per le leggi amministrative (1). Ma essa non potrà mancare quando i fatti offrano la figura di quell'odioso reato, pel quale ben può dirsi che il dolo è *in re ipsa;* e non potrà mancare, quando si pensi all'indignazione pubblica che hanno eccitato le corruzioni di Verre, di Giugurta e di tanti altri, nei tempi antichi, e di molti ancora ai giorni nostri, dei quali è troppo vivo il ricordo, perchè occorra di tenerne discorso.

(1) « Non par vero che simile disposizione abbia potuto essere confermata sotto l'impero del libero statuto che ci governa ». Bonasi, luogo citato, pag. 141.

Coviello L. — *Dei contratti preliminari nel diritto moderno italiano.* Un vol. in-16 . . . . . L. 3 —
Crespolani R. — *La Cassazione penale nell'ordinamento giudiziario e nella procedura.* Un volume in-16 . . . . » 7 —
Contuzzi F. P. — *Danni di guerra.* Un volume in-16 . . . . » 1 —
— *Associazione della Croce Rossa.* Un volume di in-16 . . . . » 2 —
— *La Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 studiata nelle sue origini e nel suo sviluppo sino alla Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.* Un vol. in-16 . . . . » 2 —
Di Bicocca L. P. — *La pena Convenzionale (clausola penale) nel diritto civ. italiano.* Un vol. in-16 » 3 —
Fanti I. — *Autentiche.* Un volume in-16 . . » 1 —
— *I defetari.* Un vol. in-16 . . . . » 1 —
— *Autorizzazione.* Un vol. in-16. . . . . . . » 1 —
Fassa C. — *La Moratoria.* Un volume in-16 » 3 —
Florian E. — *I mandati di comparizione e di cattura nella legislazione italiana.* Un vol. in-16 » 3 —
— *La prostituzione e la legge penale.* Studio di dottrina e giurisprudenza con commento del regolamento 21 ottobre 1891. Un vol. in-16. » 1 —
Foà F. — *Della costituzione di rendita.* Un vol. in-16 » 2 —
Forcesi G. G. — *Degradazione e destituzione militare.* Un volume in-16 . . . . » 1 —
— *Feste da ballo.* Un vol. in-16 . . . . » 1 —
Formentano A. — *Constitutum debiti. Constitutum possessorium.* Un volume in-16 . . . . . . » 1 —
Galante A. — *Il Beneficio ecclesiastico.* Un volume in-16 . . . . » 2 —
Garofalo R. — *La indennità alle vittime dei reati.* Un volume in-16 . . . . » 1 —
Jannacone P. — *Il contratto di lavoro.* Studio economico giuridico. Un vol. in-16 . . . . » 1 —
Lanza P. — *Reati contro la proprietà.* Un vol. in-16 » 2 —
Longhi S. — *Teoria generale delle contravvenzioni.* Un volume in-16 . . . . » 3 —
Maroni G. — *La fede di credito.* Un vol. in-16 » 1 —
Maroni C. — *Le fedi parrochiali.* Un vol. in-16 » 1 —
Messa G. C. — *Il contratto di mutuo.* Un volume in-16 di pag. 602 . . . . » 6 —
Montemartini G. — *Introduzione allo studio della distribuzione delle ricchezze.* Un volume in-16 » 2 —